

# **Guida alla scrittura degli ordinamenti didattici**

Consiglio Universitario Nazionale

**2026-27**

## Indice

<b>Indice</b>	<b>2</b>
<b>1 Introduzione</b>	<b>4</b>
<b>2 Informazioni generali sul corso di studi</b>	<b>5</b>
2.1 Nome del corso (in italiano e in inglese) . . . . .	5
2.2 Lingua in cui si tiene il corso . . . . .	6
2.3 Modalità di erogazione . . . . .	6
2.4 Corsi interateneo . . . . .	8
2.5 Corsi internazionali . . . . .	8
2.6 Sede del corso . . . . .	9
<b>3 Documentazione</b>	<b>10</b>
3.1 Parere del presidente della Regione . . . . .	10
3.2 Relazione tecnica del nucleo di valutazione . . . . .	10
3.3 Parere del comitato regionale di coordinamento . . . . .	11
3.4 Consultazione con le organizzazioni rappresentative - a livello nazionale e internazionale - della produzione di beni e servizi, delle professioni (Istituzione del corso) . . . . .	12
3.5 Istituzione di più corsi nella classe . . . . .	12
<b>4 Ordinamento didattico</b>	<b>14</b>
4.1 Obiettivi formativi specifici del Corso e descrizione del percorso formativo, anche con riferimento ai descrittori di Dublino . . . . .	14
4.2 Profilo e sbocchi . . . . .	16
4.3 Conoscenze richieste per l'accesso . . . . .	18
4.4 Caratteristiche della prova finale . . . . .	20
4.5 Tabella delle attività formative . . . . .	21
<b>5 Comunicazioni dell'ateneo al CUN</b>	<b>33</b>
<b>6 Corsi interclasse</b>	<b>34</b>
<b>7 Corsi di laurea a orientamento professionale</b>	<b>36</b>



## **Introduzione**

Scopo di questa guida è condividere con gli Atenei l'esperienza sviluppata all'interno del Consiglio Universitario Nazionale nell'esame degli ordinamenti didattici.

In particolare, si è voluto riassumere il contesto normativo, chiarire i rapporti fra gli ordinamenti didattici e la SUA-CdS, e fornire delle indicazioni per una efficace scrittura degli ordinamenti che porti all'elaborazione di un'offerta didattica valida e ben strutturata.

Gli argomenti trattati sono stati suddivisi in capitoli dedicati a temi omogenei. Per ciascun argomento, dopo una breve descrizione del tema e di quanto previsto dalla normativa, vengono date alcune indicazioni di scrittura, indicato in quale quadro della SUA-CdS si trova il relativo punto dell'ordinamento e richiamate le fonti normative.

L'edizione 2026/27 di questa guida prende in considerazione la nuova struttura della scheda SUA-CdS introdotta in occasione dell'offerta formativa 2026/2027. Al momento non è ancora stato definito il provvedimento contenente l'elenco delle classi erogabili nelle varie modalità, previsto dal DM 1835/24 del 6 dicembre 2024 sulla formazione a distanza. Si segnala inoltre come diversi tavoli di lavoro per rendere abilitanti alcune classi di corso di studi siano vicini alla conclusione dei lavori.

Sono altresì attesi provvedimenti legislativi di revisione delle classi di laurea e laurea magistrale nelle professioni sanitarie.

## Informazioni generali sul corso di studi

In caso di modifica ordinamentale, si presti attenzione all'ID della SUA, assicurandosi che si riferisca effettivamente all'ultimo ordinamento approvato.

### 2.1 Nome del corso (in italiano e in inglese)

Ogni ordinamento didattico deve determinare la denominazione del corso di studi.

Tale denominazione deve essere rappresentativa dell'effettivo contenuto del corso, in quanto il nome è il primo strumento con cui il corso si presenta all'esterno.

**Indicazioni** Il nome del corso

- deve essere coerente con gli obiettivi formativi specifici e con la classe di appartenenza del corso;
- deve rappresentare il corso nel suo complesso;
- non deve essere in alcun modo fuorviante per gli studenti;
- non deve fare riferimento ad aspetti poi trattati solo marginalmente nel corso;
- non deve richiamare parole chiave appartenenti ad altre classi;
- non deve fare riferimento a curricula, indirizzi, orientamenti o ad altre articolazioni interne del medesimo corso;
- non deve contenere indicazioni pleonastiche quali "laurea in" o "laurea magistrale in".

Devono essere inserite sia la versione italiana sia la versione inglese del nome del corso. Le due versioni devono corrispondere esattamente, e l'Ateneo ha la possibilità di scegliere quale nome, fra quello in italiano e quello in inglese, sarà usato per riferirsi al corso nei documenti ufficiali.

**Quadri SUA-CdS** INFORMAZIONI GENERALI SUL CORSO DI STUDIO / Profilo / Nome del corso in italiano e /Nome del corso in inglese.

## 2.2 Lingua in cui si tiene il corso

In questo campo deve essere indicata la lingua (o le lingue) in cui è tenuto il corso.

**Indicazioni** Possono essere indicate più lingue solo quando il corso contiene percorsi che comprendono degli insegnamenti obbligatori offerti in lingue diverse. Per esempio, se un corso prevede, almeno, un percorso contenente insegnamenti obbligatori sia in lingua italiana sia in lingua inglese, allora può essere indicato che il corso è tenuto in italiano e in inglese. Se invece gli unici insegnamenti in lingua inglese previsti dal corso sono insegnamenti facoltativi, non obbligatori per alcun curriculum, allora occorre indicare che il corso è tenuto in italiano.

Si ricorda altresì che, ad eccezione delle classi di corsi di studio dove la lingua stessa è l'oggetto principale di indagine, la differenziazione tra curricula non può essere basata unicamente sulla lingua di erogazione. In particolare, non è possibile configurare all'interno del medesimo corso di studi due percorsi paralleli con contenuti identici erogati in lingue diverse.

Si precisa che anche se il corso è erogato, pur solo parzialmente, in lingue diverse dall'italiano, l'ordinamento deve essere scritto solo in lingua italiana.

**Quadri SUA-Cds** INFORMAZIONI GENERALI SUL CORSO DI STUDIO / Profilo / Lingua in cui si tiene il corso.

## 2.3 Modalità di erogazione

In questa sezione bisogna specificare la modalità di erogazione del corso indicando una delle seguenti tipologie:

- a.) Corsi di studio convenzionali. Si tratta di corsi di studio erogati interamente in presenza, ovvero che prevedono - per le attività diverse dalle attività pratiche e di laboratorio - una limitata attività didattica erogata con modalità telematiche, in misura non superiore ad un terzo del totale.
- b.) Corsi di studio con modalità mista. Si tratta di corsi di studio che prevedono - per le attività diverse dalle attività pratiche e di laboratorio - la erogazione con modalità telematiche di una quota significativa delle attività formative, comunque non superiore ai due terzi.
- c.) Corsi di studio prevalentemente a distanza. Si tratta di corsi di studio erogati prevalentemente con modalità telematiche, in misura superiore ai due terzi delle attività formative.
- d.) Corsi di studio integralmente a distanza. In tali corsi tutte le attività formative sono svolte con modalità telematiche.

Si ricorda che rimane fermo lo svolgimento in presenza delle prove di esame di profitto e di discussione delle prove finali: le possibili deroghe sono normate dall'art. 5 comma 2 del DM 1835/24.

Possono essere istituiti solo in modalità convenzionale i corsi di studio afferenti alle classi: L-17 Scienze dell'Architettura, LM-4 Architettura e Ingegneria Edile-Architettura, LM-41 Medicina e Chirurgia, LM-42 Medicina Veterinaria, LM-46 Odontoiatria e Protesi Dentaria, alle classi di laurea e laurea magistrale nelle Professioni Sanitarie (L-SNT/1, L-SNT/2, L-SNT/3, L-SNT/4, LM-SNT/1,

LM-SNT/2, LM-SNT/3, LM-SNT/4), alla LM-85 bis Scienze della formazione primaria, e alle classi di laurea a orientamento professionale L-P01, L-P02, e L-P03.

I corsi afferenti alle classi che prevedono, per il perseguimento di specifici obiettivi formativi, particolari attività pratiche e di tirocinio, la frequenza di laboratori ad alta specializzazione possono essere istituiti esclusivamente secondo le tipologie a) convenzionale o b) mista.

Le Università telematiche possono istituire esclusivamente i corsi di tipologia prevalentemente a distanza e integralmente a distanza. Le Università telematiche possono altresì istituire i corsi in modalità mista, sulla base di specifiche convenzioni con le Università non telematiche italiane che prevedano il rilascio del titolo congiunto ai sensi dell'articolo 3, comma 10, del D.M. 270/2004.

Fino all'adozione del decreto di definizione delle modalità di erogazione per le classi, possono essere accreditati nelle tipologie c) e d) esclusivamente corsi di studio afferenti a classi nelle quali è già presente alla data del 6/12/2024 un corso accreditato con modalità di erogazione prevalentemente ovvero integralmente a distanza, come da DM 1835/24.

Ai fini dell'accREDITAMENTO dei corsi di tipologia a), b) e c), tutte le Università sono tenute ad acquisire preventivamente il parere motivato del Comitato regionale di coordinamento competente per territorio motivato sulla base della coerenza degli obiettivi formativi proposti rispetto al contesto socio-economico del territorio.

**Indicazioni** La modalità di erogazione del corso è unica e deve valere per tutti i percorsi formativi del corso di studi in oggetto.

La modalità "convenzionale" va scelta quando non più di un terzo dei crediti delle attività formative del corso sono erogati in modalità telematica; ciò significa che il percorso formativo di ogni studente del corso non può comprendere più di un terzo dei crediti erogati in modalità telematica. La modalità "mista" va indicata quando più di un terzo, ma non più dei due terzi, delle attività formative del corso sono erogate in modalità telematica; ciò significa che gli studenti potranno avere più di un terzo dei crediti del proprio percorso erogati in modalità telematica, e tuttavia nessuno studente può avere un percorso formativo con più dei due terzi dei crediti erogati in modalità telematica. La modalità "prevalentemente a distanza" va scelta quando più dei due terzi delle attività formative del corso (ma non tutte) sono erogate in modalità telematica; ciò significa che gli studenti possono avere più dei due terzi dei crediti del proprio percorso erogati in modalità telematica, e tuttavia nessuno studente può avere un percorso formativo integralmente erogato in modalità telematica. Infine, la modalità "integralmente a distanza" va indicata quando vi sono studenti per i quali tutte le attività formative del percorso sono svolte in modalità telematica, fermo restando lo svolgimento in presenza degli esami di profitto e della discussione delle prove finali.

Si ricorda che ai sensi dell'art. 4 del DM 1835/24, per l'accREDITAMENTO dei corsi di studio in modalità c. e d. è necessario esplicitare le modalità, i piani di studio, le regole dei servizi attraverso una Carta dei servizi allegata al regolamento didattico d'Ateneo, che espone la metodologia didattica adottata e i livelli di servizio offerti. Tale Carta dei Servizi, che non fa parte dell'ordinamento, potrà essere inserite nella sezione "Upload documenti di Ateneo".

**Quadri SUA-CdS** INFORMAZIONI GENERALI SUL CORSO DI STUDIO / Profilo / Modalità di erogazione e INFORMAZIONI GENERALI SUL CORSO DI STUDIO / Documentazione.

**Fonti normative** D.M. 773 del 10-06-2024 art. 8 comma 6; D.M. 446 del 12 agosto 2020, articolo 3, comma 8, D.M. 1835/2024 del 6-12-2024 attuativo del 773/24.

## 2.4 Corsi interateneo

Un corso si dice "interateneo" quando gli Atenei partecipanti stipulano una convenzione per la disciplina degli obiettivi e delle attività formative del corso e sia previsto il rilascio a tutti gli studenti di un titolo di studio congiunto, doppio o multiplo. Il corso viene attivato congiuntamente dagli Atenei coinvolti, con uno degli Atenei che (anche a turno) è sede amministrativa.

**Indicazioni** In caso di corso interateneo, deve essere inserita la convenzione che regola, fra le altre cose, la suddivisione delle attività formative del corso fra gli Atenei coinvolti.

Non si configura come corso interateneo un corso di studi erogato integralmente da un Ateneo italiano anche se in presenza di convenzioni, con uno o più Atenei stranieri, per la mobilità internazionale degli studenti che prevedono il rilascio agli studenti interessati anche di un titolo dagli Atenei stranieri: in questo caso le relative convenzioni non devono essere inserite in questo quadro ma in altra sezione della SUA-CdS.

I corsi interateneo a carattere internazionale potranno utilizzare tra i docenti di riferimento, fino al limite del 50%, i docenti appartenenti a università straniere (in qualità di "docenti in convenzione" ai sensi dell'articolo 6, comma 1, Legge n. 240/2010 o di "docenti a contratto" ai sensi dell'articolo 24, comma 3, Legge n. 240/2010).

**Quadri SUA-CdS** INFORMAZIONI GENERALI SUL CORSO DI STUDIO / Profilo

**Fonti normative** D.M. 270/2004, art. 3, comma 10; D.M. 1154/2021 articolo 9, comma 3, e Allegato A, lettera b).

## 2.5 Corsi internazionali

Si definiscono a carattere "internazionale" i corsi soddisfacenti i requisiti di cui alla Tabella A, allegato, 1, del D.D. 2711 del 22 novembre 2021.

Con riguardo ai Corsi di Studio internazionali individuati dalla Tabella A del D.D. n. 2711/2021 alle lettere:

- a) Corsi interateneo con Atenei stranieri, che prevedono il rilascio del titolo congiunto, doppio o multiplo;
- d.1) Corsi di laurea magistrale selezionati EMJM a livello di intero corso di studio;
- d.2) Corsi di laurea magistrale selezionati EMJM a livello di curriculum;

si precisa che possono essere valutati secondo la procedura di accreditamento iniziale di cui al D.Lgs. n. 19/2012 o secondo le nuove Linee Guida ANVUR relative al "Modello per la gestione dell'accREDITamento iniziale dei Corsi di Studio Internazionali Congiunti (Joint Programmes) nel Quadro dell'approccio Europeo all'assicurazione della Qualità (European Approach)", disponibili all'indirizzo:

<https://www.anvur.it/attivita/internazionalizzazione/corsi-internazionali/>

È riservata all'Ateneo la facoltà di scegliere a quale procedura di valutazione sottoporre l'istanza di istituzione e accreditamento del Corso.



**Indicazioni** Qualora l'Ateneo scelga la procedura di accreditamento iniziale di cui al D.Lgs. n. 19/2012, è tenuto a rispettare le indicazioni e le scadenze definite dalla nota MUR prot. 25861 del 20-12-2024. Nel caso in cui invece intenda sottoporsi al modello europeo definito dalle Linee Guida ANVUR, le istanze di istituzione e accreditamento dei Corsi possono essere presentate in qualsiasi momento dell'anno. A tal proposito, si precisa che la valutazione dell'Ordinamento didattico è di competenza del CUN, mentre l'ANVUR valuta i requisiti di docenza e valida la valutazione effettuata dall'Agenzia EQAR selezionata per coordinare la valutazione del Corso. Con apposita nota, in collaborazione con l'ANVUR, il MUR fornirà le informazioni per la valutazione secondo il modello dell'approccio europeo.

**Quadri SUA-CdS** INFORMAZIONI GENERALI SUL CORSO DI STUDIO / Profilo

**Fonti normative** D.D. n. 2711/2021; D.Lgs. n. 19/2012, Delibera del Consiglio Direttivo ANVUR n. 267 del 26 novembre 2024, nota MUR prot. 25861 del 20-12-2024.

## 2.6 Sede del corso

In questo campo deve essere indicata la sede presso cui si svolgeranno le attività didattiche del corso di studi. Ai fini della valutazione, le sedi devono possedere un'adeguata dotazione di infrastrutture, commisurata alle specifiche caratteristiche del corso e all'utenza sostenibile.

**Indicazioni** In questo campo deve essere indicata la sede del corso, il codice interno dell'Ateneo da associare alla SUA, che potrà essere utilizzato nei propri sistemi, nonché l'indicazione dell'utenza sostenibile dalla sede.

**Quadri SUA-CdS** INFORMAZIONI GENERALI SUL CORSO DI STUDIO / Profilo / Sede del corso

## Documentazione

### 3.1 Parere del presidente della Regione

Per l'accREDITamento dei nuovi corsi di laurea magistrale in LM-41 Medicina e chirurgia, LM-46 Odontoiatria e protesi dentaria e LM-42 Medicina veterinaria, da disporre esclusivamente nell'ambito delle competenti strutture didattiche e di ricerca di area medico sanitaria, va acquisito altresì il parere favorevole del Presidente della Regione avendo valutato le specifiche condizioni dell'offerta formativa nel settore in ambito regionale e la sua interazione con l'assistenza sanitaria.

**Indicazioni** Per i corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia di nuova istituzione deve essere inserita una sintesi del parere della Regione. Tale parere non fa parte dell'Ordinamento didattico del corso e dovrà essere inserita nella SUA-CdS prima dell'invio dei nuovi corsi all'ANVUR.

**Quadri SUA-CdS** Amministrazione/Altre informazioni/Parere della Regione

**Fonti normative** D.M. 773 del 10-06-2024, allegato 4 lettera A.

### 3.2 Relazione tecnica del nucleo di valutazione

Ai fini dell'accREDITamento di nuovi corsi di studio, il Nucleo di Valutazione interna dell'università verifica se l'istituendo corso è in linea con gli indicatori di accREDITamento iniziale definiti dall'ANVUR e, solo in caso di esito positivo di tale verifica, redige una relazione tecnico-illustrativa, che l'università è tenuta a inserire, in formato elettronico, nel sistema informativo e statistico del Ministero. Il parere del Nucleo di Valutazione sul possesso dei requisiti per l'accREDITamento iniziale ai fini dell'istituzione di nuovi corsi di studio, nonché sulla coerenza e sostenibilità dei piani di raggiungimento, è vincolante per l'Ateneo.

**Indicazioni** La relazione del Nucleo di Valutazione, che deve essere inserita nel campo "Relazione Nucleo di Valutazione per accREDITamento", è necessaria per l'istituzione del corso ma non fa parte dell'Ordinamento didattico. La compilazione di tale campo deve avvenire

contestualmente al completamento delle informazioni nella SUA-CdS necessarie per i corsi di nuova istituzione e non è necessario avvenga prima dell'invio della proposta di ordinamento al CUN.

Per i corsi offerti in modalità "prevalentemente a distanza", che per il conseguimento degli obiettivi formativi specifici richiedano attività formative da svolgersi necessariamente in presenza usando strutture dell'Ateneo, la relazione del Nucleo di Valutazione di Ateneo dovrà altresì certificare la possibilità effettiva di utilizzare strutture interne adeguate.

**Quadri SUA-CdS** INFORMAZIONI GENERALI SUL CORSO DI STUDIO / Documentazione / Relazione del Nucleo di Valutazione per accreditamento

**Fonti normative** D.M. 386/2007; D.M. 544/2007, art. 8, comma 5 e allegato C; D.lgs. 19/2012, art. 8, comma 4; D.M. 1154/2021, art. 7. Linee Guida ANVUR 2025 (Delibera del Consiglio Direttivo n. 82 del 03 aprile 2025).

### 3.3 Parere del comitato regionale di coordinamento

Nel caso della richiesta di accreditamento di corsi di nuova istituzione, è necessario ottenere il parere motivato del comitato regionale di coordinamento competente per territorio. Tale parere non è parte dell'ordinamento.

Tale parere non è richiesto

- per i corsi di studio a ordinamento congiunto con Atenei esteri;
- per i corsi offerti esclusivamente in modalità "integralmente a distanza".

È invece richiesto per i corsi di nuova istituzione offerti in modalità convenzionale, mista o prevalentemente a distanza da qualsiasi tipo di università.

**Indicazioni** Per i corsi di nuova istituzione (con l'unica eccezione di quelli svolti integralmente a distanza o ordinamento congiunto con atenei esteri) deve essere inserita nell'ordinamento una sintesi del parere del comitato regionale. Inoltre, è necessario acquisire il parere anche per eventuali repliche del corso in altra sede. Nel caso di presentazione di istanza di accreditamento di Corso di Studio di nuova istituzione interateneo, le cui attività formative saranno erogate in più Regioni, occorre acquisire il motivato parere dei Comitati Regionali di Coordinamento delle Regioni presso le quali sono ubicate le sedi didattiche. Al momento del caricamento del parere, occorre indicare se il parere sia favorevole o negativo. La compilazione di tale campo deve avvenire contestualmente al completamento delle informazioni nella SUA-CdS necessarie per i corsi di nuova istituzione e non è necessario avvenga prima dell'invio della proposta di ordinamento al CUN.

**Quadri SUA-CdS** INFORMAZIONI GENERALI SUL CORSO DI STUDIO / Documentazione / Parere del comitato regionale di coordinamento

**Fonti normative** D.M. 773 del 10-06-2024, allegato 4 lettera A, DM 1835 del 6-12-2024 attuativo del 773/24.

### **3.4 Consultazione con le organizzazioni rappresentative - a livello nazionale e internazionale - della produzione di beni e servizi, delle professioni (Istituzione del corso)**

Il D.M. 270/2004 prevede la necessità di istituire un rapporto continuo con il mondo del lavoro, sia per comunicare le finalità dell'offerta formativa proposta, sia per instaurare una fattiva collaborazione nell'individuazione di conoscenze, capacità e professionalità da raggiungere con i corsi di laurea e laurea magistrale in modo che possano essere spendibili a livello lavorativo. Al momento dell'istituzione di un nuovo corso di studi è perciò obbligatoria la consultazione con le organizzazioni rappresentative a livello locale della produzione, servizi e professioni, con particolare riferimento alla valutazione dei fabbisogni formativi e degli sbocchi professionali.

**Indicazioni** Per i corsi di nuova istituzione deve essere inserita nell'ordinamento una sintesi della consultazione con le organizzazioni rappresentative del mondo della produzione, dei servizi e delle professioni. In particolare, devono essere riportate: a) la data in cui è avvenuta la consultazione; b) quale organo o soggetto accademico ha effettuato la consultazione; c) la tipologia delle organizzazioni consultate, o direttamente o tramite documenti e studi di settore; d) in caso di consultazione diretta, i ruoli (ma non necessariamente i nominativi) ricoperti dai partecipanti alla consultazione; e) quali sono le modalità e la cadenza di studi e consultazioni; f) una descrizione delle risultanze della consultazione.

Il quadro "Consultazione con le organizzazioni rappresentative - a livello nazionale e internazionale - della produzione di beni e servizi, e delle professioni (Istituzione del corso)" fa parte dell'ordinamento e contiene le risultanze della consultazione al momento dell'istituzione del corso, mentre il quadro successivo della SUA-CdS "Consultazione con le organizzazioni rappresentative - a livello nazionale e internazionale - della produzione di beni e servizi, e delle professioni (Consultazioni successive)" non fa parte dell'ordinamento e può essere usato dagli Atenei per indicare le risultanze di eventuali consultazioni effettuate dopo l'istituzione del corso. Eventuali modifiche a quest'ultimo quadro non costituiscono modifiche di ordinamento.

**Quadri SUA-CdS** INFORMAZIONI GENERALI SUL CORSO DI STUDIO / Documentazione / Consultazione con le organizzazioni rappresentative - a livello nazionale e internazionale - della produzione di beni e servizi, delle professioni (Istituzione del corso)

**Fonti normative** D.M. 270/2004, art. 11, comma 4.

### **3.5 Istituzione di più corsi nella classe**

La legislazione prevede la possibilità di attivare in una università più corsi distinti nella stessa classe, purché essi abbiano obiettivi formativi chiaramente diversi e le attività formative si differenzino per almeno 40 CFU per le lauree e 30 CFU per le lauree magistrali.

Questo vincolo non riguarda i corsi di studio identici (repliche o corsi omologhi) da svolgersi nella stessa o in altra sede, con il medesimo ordinamento didattico (ivi comprese la denominazione, le modalità di svolgimento e la lingua di erogazione), e i corsi offerti con modalità di svolgimento o lingue di erogazione differenti.

Oltre alla minima differenziazione sopra ricordata, la normativa richiede che i corsi di laurea della stessa classe attivati in una università condividano le attività di base e caratterizzanti per un minimo di 60 crediti. Per evitare tale condivisione è possibile suddividere i corsi di laurea della stessa classe in più gruppi di affinità; la condivisione rimane obbligatoria all'interno di un gruppo mentre non lo è più fra gruppi diversi. Quest'ultima disposizione non si applica ai corsi di laurea magistrale, che sono automaticamente collocati in un diverso gruppo di affinità.

**Indicazioni** L'istituzione di più corsi di studio nella stessa classe deve essere adeguatamente motivata attraverso la definizione di obiettivi formativi specifici e attività formative chiaramente diversificati, in modo da evitare che un corso sia pressoché uguale ad un altro, presentando soltanto lievi variazioni: in tal caso sarebbe corretto proporre un unico corso articolato in più curricula. In ogni caso, le motivazioni per l'istituzione dei diversi corsi di studio nella classe devono essere coerenti tra loro.

Per l'istituzione di ulteriori corsi nella stessa classe, nel campo "INFORMAZIONI GENERALI SUL CORSO DI STUDIO / Documentazione / Istituzione di più corsi nella stessa classe / Delibera di ateneo per l'istituzione di più corsi nella stessa classe" dovrà essere caricata una delibera di ateneo riportante:

- le motivazioni di tale scelta, con confronto all'offerta formativa già attiva e in fase di attivazione nella stessa classe e nei corsi interclasse in cui una delle classi coincida con quella del corso cui si riferisce la SUA;
- la dichiarazione del Rettore in cui viene garantita la differenziazione di 40 CFU (lauree) o 30 CFU (lauree magistrali) rispetto a tutti i CdS della medesima classe dell'Ateneo.

Per le lauree, l'eventuale proposta di creazione di diversi gruppi di affinità va fatta indicando un numero maggiore di 1 nel campo "Numero del gruppo di affinità", e dovrà essere adeguatamente motivata all'interno della medesima delibera di ateneo del paragrafo precedente, specificando le ragioni che impediscono la condivisione dei 60 crediti pur rimanendo all'interno della stessa classe.

Qualora un ateneo intenda attivare più repliche di uno stesso corso di studio deve presentare per tali corsi un solo ordinamento. Qualora un ateneo intenda attivare una replica di un corso già accreditato, dovranno essere compilate nella SUA-CdS tutte le informazioni relative al corso-replica ad eccezione di quelle relative all'ordinamento didattico (quadri RAD) che saranno duplicate in automatico nella procedura. Tali corsi non saranno sottoposti al parere del CUN (che ne ha già approvato l'ordinamento) ma unicamente quello dell'ANVUR.

Qualora invece un ateneo intenda attivare un corso che differisca rispetto ad uno già accreditato solo per le modalità di svolgimento o per la lingua di erogazione, il corso di studio sono a tutti gli effetti considerati distinti e, pur non essendo soggetti alla vincolo di differenziazione, dovranno seguire l'intero iter di accreditamento previsto per i corsi di nuova istituzione.

**Quadri SUA-CdS** INFORMAZIONI GENERALI SUL CORSO DI STUDIO / Documentazione / Gruppi di affinità

**Fonti normative** D.M. 270/2004, art. 11, comma 7, lettera a), DD.MM. 1648/23 e 1649/23 (Determinazione delle classi delle lauree e delle lauree magistrali), art. 1, comma 2; D.M. n. 386 del 26 luglio 2007 (Linee guida), allegato 1, chiarimenti all'art.1 comma 2.

## Ordinamento didattico

### 4.1 Obiettivi formativi specifici del Corso e descrizione del percorso formativo, anche con riferimento ai descrittori di Dublino

Per ciascuna classe di laurea e di laurea magistrale i Decreti Ministeriali indicano gli obiettivi formativi qualificanti che tutti i corsi di studio della classe offerti dalle Università devono garantire. La norma inoltre richiede che per ciascun corso di studi siano definiti gli obiettivi formativi specifici, in modo da passare dall'enunciazione generale della classe alla descrizione precisa degli obiettivi del singolo corso di studi.

Gli obiettivi devono esplicitare l'insieme di conoscenze e abilità che caratterizzano il profilo culturale e professionale a cui il corso è finalizzato, nonché i principali strumenti per la loro acquisizione e verifica e una descrizione indicativa del percorso di studi.

Questo è uno dei campi più importanti di tutto l'ordinamento: è il campo in cui il corso di studi dichiara cosa vuole fare, come vuole farlo e cosa lo contraddistingue rispetto agli altri corsi di studio della stessa classe. Occorre quindi porre particolare attenzione nella sua compilazione.

Utile guida per la compilazione di questo campo potranno essere i Descrittori di Dublino ("Conoscenza e comprensione", "Capacità di applicare conoscenza e comprensione", "Autonomia di giudizio", "Abilità comunicative", "Capacità di apprendimento"), formulazioni di carattere generale introdotte a livello europeo, che cercano di tipizzare i risultati conseguiti in termini di apprendimento dagli studenti che ottengono un titolo dopo aver completato con successo un ciclo di studio.

In particolare, in questo campo sarà utile indicare le conoscenze disciplinari che formano il nucleo fondante del corso di studi, e le competenze (il saper fare) disciplinari e trasversali che ogni studente deve possedere nel momento in cui consegue il titolo.

**Indicazioni** Gli obiettivi formativi specifici di un corso di studi indicano quale progetto formativo si intende proporre e qual è il profilo culturale e professionale del laureato che si vuole formare. Spesso, insieme al campo INFORMAZIONI GENERALI SUL CORSO DI STUDIO / Documentazione / Il Corso di Studio in breve, sono utilizzati per presentare il corso all'esterno.

Occorre quindi che siano scritti in maniera chiara, concreta, e sintetica, evitando da un lato tecnicismi esasperati e dall'altro formulazioni meramente pubblicitarie. Raccomandazioni analoghe valgono a livello generale anche per le denominazioni del corso di studio e degli eventuali percorsi o curricula.

Gli obiettivi formativi specifici sono una declinazione e precisazione degli obiettivi della classe; nella stesura occorre pertanto evitare i due rischi opposti di una ripetizione pedissequa degli obiettivi formativi qualificanti della classe e di un discostamento totale da tali obiettivi.

Per le classi contenute nei DD.MM. 1648/23 e 1649/23, gli obiettivi culturali di ciascuna classe e i contenuti disciplinari indispensabili sono esplicitati nei campi a) e b) della descrizione di ciascuna classe. Indipendentemente dalle particolari declinazioni, ogni corso di studi è tenuto al raggiungimento di tali obiettivi e a fornire tali contenuti disciplinari a tutti coloro che conseguono il titolo. Il campo c) degli obiettivi formativi delle classi contiene una descrizione delle competenze trasversali non disciplinari generali, cui il corso di studi potrà far riferimento.

È necessario elaborare testi mirati allo specifico progetto formativo che mantengano allo stesso tempo un saldo ed equilibrato riferimento agli obiettivi della classe, senza ricerche di originalità a ogni costo, ma anche senza genericità o mere ricopie della declaratoria della classe. In nessun momento della descrizione può essere fatto riferimento a versioni precedenti dell'ordinamento: scopo di questo campo è presentare gli obiettivi del corso di studi attuale, non fare una storia dell'evoluzione nel tempo del corso.

Gli obiettivi formativi specifici devono essere chiaramente correlati alla tabella delle attività formative; ogni dichiarazione di obiettivo deve avere un preciso riscontro nelle attività formative proposte: per questo motivo è obbligatorio inserire in questo campo anche una sintetica descrizione del percorso formativo, organizzata per progressione cronologica o per aree di apprendimento. Se utile per far comprendere meglio la struttura della tabella delle attività formative (per esempio, la necessità di specifici intervalli di crediti) o per chiarire il percorso di raggiungimento di determinati obiettivi formativi, è possibile fare riferimento in questo campo alla presenza di curricula all'interno del corso di studi. Si consiglia però di non indicarne esplicitamente il nome, per evitare che un mero cambio di denominazione di un curriculum costringa a una modifica di ordinamento. In ogni caso occorre tenere presente che i curricula devono essere declinazioni distinte di un progetto che rimane unitario e che deve essere descritto come tale, e non come mera giustapposizione di percorsi paralleli.

In questo campo la descrizione del percorso formativo deve essere sintetica, in quanto ha solo lo scopo di mostrare la coerenza fra gli obiettivi formativi specifici e la tabella delle attività formative.

Per ogni obiettivo formativo proposto, il corso di studi deve anche dare evidenza di aver messo in campo degli strumenti per raggiungerlo e per verificarne il raggiungimento. Nella descrizione del percorso vanno indicati sinteticamente in quali attività formative i risultati di apprendimento saranno conseguiti e verificati (per esempio, insegnamenti di ambiti disciplinari, o discipline, presenti nella tabella delle attività formative, seminari, tirocini, prova finale, ecc.). È opportuno fare riferimento a tipologie generali di attività e a modalità generali di verifica (per esempio, esami di profitto, relazioni, risultati di attività di laboratorio o di tirocinio, prova finale, ecc.), senza citare i nomi di specifici insegnamenti o specifiche attività, in modo da evitare che variazioni su singoli insegnamenti costringano a variazioni di ordinamento.

**Quadri SUA-CdS** STRUTTURA DEL CDS E PERCORSI FORMATIVI / Ordinamento didattico / Obiettivi formativi specifici del Corso e descrizione del percorso formativo, anche con riferimento ai descrittori di Dublino.

**Fonti normative** D.M. 270/2004, art. 1, comma 1, lettera m), e art. 11, comma 3, lettere a) e b). D.M. 1648/23 art. 3 comma 9, D.M. 1649/23 art. 3 comma 10.

## 4.2 Profilo e sbocchi

La legislazione prevede che gli ordinamenti didattici individuino gli sbocchi professionali previsti per ciascun corso di studi, in maniera coerente con i risultati della consultazione con le organizzazioni rappresentative nel mondo della produzione, dei servizi e delle professioni.

Qualora ritenuto opportuno, è possibile anche fare riferimento alla classificazione delle unità professionali dell'ISTAT, disponibile al sito

<https://professioni.istat.it/sistemainformativoprofessioni/cp2011/?db=2021>

**Indicazioni** Il profilo professionale e gli sbocchi occupazionali devono logicamente essere coerenti con l'analisi fatta nella fase di progettazione del corso di studi, con i risultati di apprendimento attesi e con i fabbisogni formativi espressi dalle parti interessate e dal mondo del lavoro. Gli sbocchi occupazionali e professionali indicati devono essere coerenti con il livello del corso di studi. Inoltre il contenuto di questi quadri svolge una funzione di comunicazione verso l'esterno; di conseguenza essi dovranno essere compilati con sobrietà e in modo tale da essere comprensibili agli aspiranti studenti, alle loro famiglie, e anche ai potenziali datori di lavoro.

Nella stesura del profilo professionale, conviene iniziare dall'elencazione delle prevalenti figure professionali che il corso di studi si pone l'obiettivo di formare. Le professioni regolamentate possono essere inserite solo se la classe di laurea in cui è incardinato il corso è abilitante o dà accesso ai relativi esami per l'ingresso negli ordini: in ogni caso è necessario esplicitare tutti i requisiti necessari per l'accesso alla professione (superamento dell'esame di stato, iscrizione all'albo professionale, ecc.) evitando di generare negli studenti aspettative che non possono essere soddisfatte.

Il profilo professionale è poi descritto attraverso i seguenti campi:

- Nome della figura professionale formata: in questo campo deve essere inserito solo il nome sintetico di tale figura, e non ulteriori informazioni. Nel caso di professioni regolamentate, esso deve coincidere esattamente con quello della professione.
- Funzione in un contesto di lavoro e competenze: in questo campo vanno elencati i principali compiti che il laureato può svolgere abitualmente, con quali altre figure può collaborare, se è in grado di rivestire ruoli di coordinamento, e così via. Sono da indicare anche l'insieme delle conoscenze, abilità e competenze, anche trasversali, che, acquisite nel corso di studi, sono abitualmente esercitate nel contesto di lavoro consentendo di svolgere le attività associate al ruolo professionale indicato. È possibile indicare in questo campo, qualora lo si ritenga opportuno, se per raggiungere maggiori livelli di responsabilità è necessario acquisire ulteriori competenze tramite successivi percorsi di formazione, o tirocini, o corsi professionalizzanti, ecc. Questo quadro funge da concretizzazione dei risultati di apprendimento nella professione indicata.
- Sbocchi occupazionali: in questo campo si intende tipo di ambito lavorativo in cui il laureato eserciterà prevalentemente la sua professione (industria, enti privati e pubblici, libera professione, ecc.).



Per i corsi di studio afferenti alle classi di cui ai DD.MM. 1648/23 e 1649/23, il punto di partenza nella compilazione del campo degli sbocchi occupazionali è costituito dal campo d) di ciascuna classe.

In ogni caso nel campo dovranno essere elencati solo i principali sbocchi occupazionali per i quali il corso di studi fornisce una solida preparazione specifica che sia necessariamente richiesta per tale sbocco, evitando di indicare sbocchi occupazionali non direttamente correlati con gli studi svolti.

Inoltre:

- la prosecuzione degli studi in lauree magistrali (rispettivamente dottorati di ricerca o scuole di specializzazione) coerenti può, in alcuni casi specifici, essere considerato un caso particolare di sbocco per una laurea (rispettivamente, per una laurea magistrale);
- non è possibile indicare come sbocco occupazionale l'insegnamento nelle scuole secondarie, in quanto per tale professione è previsto un apposito percorso formativo; è possibile però inserire la frase "I laureati che avranno crediti in numero sufficiente in opportuni gruppi di settori potranno come previsto dalla legislazione vigente partecipare alle prove di ammissione per i percorsi di formazione per l'insegnamento secondario";
- non possono essere indicati sbocchi occupazionali quali "Dirigente scolastico", "Ispettore scolastico", "Giornalisti" o altre professioni che per l'accesso ai concorsi o agli albi professionali richiedono aver maturato prefissate esperienze in altri ruoli;
- non è corretto indicare fra gli sbocchi occupazionali la professione di "Docenti universitari in ...", in quanto l'ingresso in tale professione non è direttamente correlato alla preparazione fornita dalla Laurea Magistrale.

Nel caso di indicazione di codici ISTAT devono essere rispettate le seguenti indicazioni di massima:

- leggere la descrizione che accompagna il codice e accertarsi che sia coerente con il progetto formativo del corso di studi;
- scegliere unicamente professioni che richiedono necessariamente conoscenze o competenze acquisite nel corso di studi, evitando di indicare professioni a cui si può accedere anche indipendentemente dallo specifico corso di studi;
- evitare l'indicazione di un numero eccessivo di professioni, per non confondere lo studente e rendere poco comprensibili gli obiettivi del corso di studi;
- concentrarsi su poche figure professionali chiaramente correlate con gli obiettivi formativi specifici del corso;
- verificare sempre il grado di qualificazione delle specifiche figure.

Per orientarsi è utile tenere come riferimento il titolo di studio che funge in genere da prerequisito per la professione indicata. Nella classificazione ISTAT delle professioni, articolata in 9 "Grandi Gruppi", le professioni comprese nei grandi gruppi delle "professioni intellettuali" ("grande gruppo" 2, con codici aventi struttura 2.X.X.X.X), e delle "professioni tecniche" ("grande gruppo" 3, con codici aventi struttura 3.X.X.X.X), richiedono usualmente il conseguimento di un

titolo di studio universitario. Normalmente per i corsi di laurea devono essere indicate professioni tecniche del "grande gruppo" 3, con l'eccezione di tutti quei casi in cui la qualifica di "tecnico" si usi correntemente per le funzioni tipiche dei diplomati di scuola secondaria, o di quei casi in cui non esiste una professione tecnica coerente con il progetto formativo. Le professioni del "grande gruppo" 3 non richiedono mai la laurea magistrale che invece è usualmente richiesta dalle professioni del "grande gruppo" 2; quindi per i corsi di laurea magistrale devono essere indicate solo professioni del "grande gruppo" 2. Le professioni inserite nel "grande gruppo" 1 richiedono esperienze e particolari capacità decisionali ed organizzative che non sono generalmente coerenti con gli obiettivi formativi specifici e il percorso formativo di un corso di studi, e che possono spesso essere acquisite anche in ambito extra universitario, e dunque non devono essere selezionate.

La progettazione di un corso di studi sviluppa in generale obiettivi formativi specifici che portano alla definizione di figure professionali spesso non determinabili in modo univoco e assoluto e non riconducibili facilmente alla classificazione ISTAT. Pertanto, se la classificazione ISTAT non appare idonea a descrivere gli sbocchi occupazionali, si suggerisce di non inserire codici solo marginalmente collegati al corso di studi e di mirare soprattutto a scrivere una buona descrizione nel campo "Sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati".

**Quadri SUA-Cds** STRUTTURA DEL CDS E PERCORSI FORMATIVI / Ordinamento didattico / Profilo e sbocchi.

**Fonti normative** DM 270/2004, art. 11, comma 4; D.M. 1648/23 art. 3 comma 9, D.M. 1649/23 art. 3 comma 10, allegati DD.MM. 1648/23 e 1649/23.

## 4.3 Conoscenze richieste per l'accesso

Il legislatore prevede due requisiti necessari per essere ammessi a un corso di studi: un idoneo titolo di studio e un'adeguata preparazione iniziale. Tali requisiti devono essere definiti per ciascun corso di studi e devono sempre essere indicati nei regolamenti didattici. Le conoscenze indispensabili per poter intraprendere il percorso formativo, le modalità per la loro verifica e quelle per colmare eventuali lacune sono differenti per i corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico, e per i corsi di laurea magistrale; le tratteremo quindi separatamente.

### Conoscenze richieste per l'accesso alle lauree e alle lauree magistrali a ciclo unico

In questo caso il titolo di studio che consente l'accesso deve essere un diploma di scuola secondaria di secondo grado o altro titolo acquisito all'estero e riconosciuto idoneo. L'adeguata preparazione iniziale è invece descritta tramite l'indicazione delle conoscenze richieste per l'accesso. La verifica del possesso di tali conoscenze è obbligatoria. Se la verifica non è positiva devono essere indicati degli specifici obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare nel primo anno di corso, e questo si applica anche agli studenti dei corsi di laurea (e di laurea magistrale a ciclo unico) ad accesso programmato che siano stati ammessi ai corsi con una votazione inferiore a una prefissata votazione minima.

**Indicazioni** Nell'ordinamento occorre indicare i diplomi di scuola secondaria e i titoli esteri riconosciuti idonei per l'accesso al corso; è sufficiente un'indicazione generica tipo "Per essere

ammessi al Corso di Laurea occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo."

Inoltre occorre indicare, sia pure sommariamente, le conoscenze richieste per l'accesso. Riguardo le modalità di verifica e gli obblighi formativi aggiuntivi previsti in caso la verifica non sia positiva, nell'ordinamento occorre indicare che verrà effettuata tale verifica e che saranno assegnati degli obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare nel primo anno di corso, senza necessariamente entrare nei dettagli. Si ricorda però che questa indicazione è obbligatoria anche per i corsi ad accesso programmato, e che il controllo che la verifica sia positiva deve essere effettuato dal corso di studi, e non può essere demandato agli studenti attraverso generiche prove di "autovalutazione" della preparazione iniziale. Inoltre, la normativa si riferisce a conoscenze per l'accesso, e non fa riferimento a motivazioni, abilità e attitudini (che se non bene specificati rischiano di causare discriminazioni); pertanto verifiche prevedenti lettere motivazionali e/o test psico-attitudinali non sono accettabili.

Fra le conoscenze richieste per l'accesso possono essere previste delle adeguate competenze linguistiche; se questo è il caso deve essere indicato nell'ordinamento. Se il corso è erogato unicamente in lingua straniera è necessario richiedere per l'accesso un livello di conoscenza della lingua straniera non inferiore al B2 del quadro comune europeo di riferimento.

Per i corsi afferenti alle classi del DM 1648/23 e alle classi magistrali a ciclo unico del DM 1649/23 è possibile fare riferimento al campo f) di ciascuna classe.

Le indicazioni dettagliate, anche operative, sulle modalità di verifica e sugli obblighi formativi aggiuntivi devono essere inserite nel quadro STRUTTURA DEL CDS E PERCORSI FORMATIVI / Ordinamento didattico / Modalità di ammissione della SUA-CdS, che non fa parte dell'ordinamento, e possono essere modificate (anche annualmente) dagli atenei.

**Quadri SUA-CdS** STRUTTURA DEL CDS E PERCORSI FORMATIVI / Ordinamento didattico / Conoscenze richieste per l'accesso.

**Fonti normative** D.M. 270/2004, art. 6, comma 1, allegati ai DD.MM. 1648/23 e 1649/23.

## **Conoscenze richieste per l'accesso alle lauree magistrali**

In questo caso il titolo di studio che consente l'accesso deve essere la laurea o un diploma universitario di durata triennale, o altro titolo acquisito all'estero e riconosciuto idoneo. Inoltre gli atenei devono stabilire per ogni corso specifici criteri di accesso che prevedono, in ogni caso, il possesso di requisiti curriculari e l'adeguatezza della personale preparazione. Lo studente deve essere in possesso dei requisiti curriculari prima della verifica della personale preparazione; in particolare, non è ammessa l'assegnazione di debiti formativi od obblighi formativi aggiuntivi a studenti di una laurea magistrale.

I requisiti richiesti devono essere coerenti con gli obiettivi generali della classe, nonché con gli obiettivi formativi specifici e il profilo indicato in uscita dal corso di studi. In ogni caso i requisiti richiesti dovranno consentire la proficua frequenza alle attività formative per il conseguimento di tali risultati. Ad esempio, l'indicazione di numeri di CFU richiesti assegnati in lunghe liste indifferenziate di settori, che potenzialmente consente l'accesso a studenti di aree disciplinari molto diverse tra loro, rischia di compromettere l'unitarietà del percorso e il conseguimento degli obiettivi della classe, da garantire in ogni caso.

**Indicazioni** I requisiti curriculari possono essere espressi in termini di possesso di laurea in determinate classi, oppure in termini di possesso di specifici numeri minimi di CFU conseguiti in insiemi di settori scientifico-disciplinari, oppure con una combinazione di queste due modalità. L'indicazione non può riferirsi a uno specifico corso di laurea ma solo a una o più classi di laurea e in ogni caso deve potersi applicare a laureati di qualsiasi sede, non solo a quelli che hanno conseguito il titolo nella sede di iscrizione. L'ordinamento didattico di ciascun corso può prevedere una pluralità di curricula al fine di favorire l'iscrizione di studenti in possesso di lauree differenti, anche appartenenti a classi diverse, garantendo comunque il raggiungimento degli obiettivi formativi del corso. Anche tenuto conto di questa possibilità si raccomanda di individuare i requisiti minimi (comuni a tutti gli eventuali curricula) necessari per l'accesso al corso prevedendo, poi, se necessario, percorsi differenziati che conducano comunque al conseguimento degli obiettivi formativi del corso e del titolo entro i 120 CFU.

Per i corsi afferenti alle classi del DM 1649/23 è possibile fare riferimento al campo f) di ciascuna classe.

La verifica della personale preparazione è obbligatoria in ogni caso, e possono accedervi solo gli studenti in possesso dei requisiti curriculari; in particolare, tale possesso non può essere considerato come verifica della personale preparazione. L'ordinamento deve contenere indicazioni sommarie sulle modalità di tale verifica; i dettagli invece devono essere indicati nel quadro STRUTTURA DEL CDS E PERCORSI FORMATIVI / Ordinamento didattico / Modalità di ammissione della SUA-CdS, che non fa parte dell'ordinamento, e possono essere modificati, anche annualmente, dagli atenei senza che ciò comporti una modifica di ordinamento. Modalità di verifica che contemplino tra le diverse possibilità anche il conseguimento di una determinata laurea con votazione finale superiore a una certa soglia sono accettabili; modalità di verifica che richiedano "lettere motivazionali" o facciano riferimento ad aspetti che non riguardano la preparazione dello studente non sono invece accettabili.

Nella verifica della personale preparazione può essere prevista la verifica del possesso di adeguate competenze linguistiche; se questo è il caso deve essere indicato nell'ordinamento. Se il corso è erogato unicamente in lingua straniera è necessario richiedere per l'accesso un livello di conoscenza della lingua straniera non inferiore al B2 del quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue. Si ricorda infine che la normativa non consente di attribuire debiti formativi od obblighi formativi aggiuntivi agli studenti che si iscrivono alle lauree magistrali.

**Quadri SUA-CdS** STRUTTURA DEL CDS E PERCORSI FORMATIVI / Ordinamento didattico / Conoscenze richieste per l'accesso.

**Fonti normative** D.M. 270/2004, art. 6, comma 2, e D.M. 1649/23, art.6, commi 1 e 2.

## 4.4 Caratteristiche della prova finale

La prova finale è obbligatoria sia per i corsi di laurea sia per i corsi di laurea magistrali, anche se con caratteristiche diverse; pertanto l'ordinamento deve descriverne le caratteristiche in maniera coerente con il livello del corso di studi, e attribuirle un congruo numero di crediti.

**Indicazioni** È necessario che ci sia coerenza fra quanto previsto nella parte generale dell'ordinamento (obiettivi formativi specifici e risultati di apprendimento attesi), quanto dichiarato nella descrizione della prova finale ed i crediti attribuiti la prova stessa. In particolare, il numero

di CFU da attribuire a tale prova deve essere commisurato al tempo necessario per la sua preparazione.

Alla prova finale dei corsi di laurea va riconosciuto il ruolo di importante occasione formativa individuale a completamento del percorso, senza però richiedere una particolare originalità. Per la prova finale della laurea magistrale invece deve essere prevista una tesi di laurea elaborata in modo originale dallo studente sotto la guida di un relatore. Pertanto le caratteristiche della prova devono essere coerenti con tale previsione; in particolare, i CFU da attribuire alla prova finale di laurea magistrale devono essere notevolmente superiori a quelli previsti per la prova finale della laurea.

Nel caso in cui parte dello svolgimento della prova finale avvenga, o possa avvenire, all'interno di un'attività di stage o tirocinio, questo deve essere indicato nell'ordinamento, in modo da giustificare un'eventuale attribuzione alle attività di tirocinio di parte dei crediti che avrebbero dovuto essere destinati alla prova finale. L'ordinamento deve contenere solo l'indicazione generale della struttura e delle finalità della prova finale; le modalità di svolgimento, le regole per l'attribuzione del voto finale, indicazioni operative, ed eventuali esemplificazioni, non facendo parte dell'ordinamento ma del regolamento del corso, devono essere inserite nell'apposito quadro della SUA-CdS denominato STRUTTURA DEL CDS E PERCORSI FORMATIVI / Ordinamento didattico / Modalità di svolgimento della prova finale.

Gli esami finali per il conseguimento delle lauree magistrali in Farmacia e farmacia industriale (classe LM-13), Medicina e chirurgia (classe LM-41), Medicina veterinaria (classe LM-42), Odontoiatria e protesi dentaria (classe LM-46) e in Psicologia (classe LM-51), nonché per le lauree professionalizzanti in Professioni tecniche per l'edilizia e il territorio (classe L-P01), in Professioni tecniche agrarie, alimentari e forestali (classe L-P02), e in Professioni tecniche industriali e dell'informazione (Classe L-P03), comprendono lo svolgimento di una prova pratica valutativa delle competenze professionali acquisite con il tirocinio interno ai corsi di studio, che precede la discussione della tesi di laurea ed è volta ad accertare il livello di preparazione tecnica del candidato per l'abilitazione all'esercizio della professione.

Per i corsi afferenti alle classi del DM 1648/23 e alle classi magistrali del DM 1649/23 è possibile fare riferimento al campo g) di ciascuna classe.

**Quadri SUA-CdS** STRUTTURA DEL CDS E PERCORSI FORMATIVI / Ordinamento didattico / Caratteristiche della prova finale.

**Fonti normative** D.M.270/2004, art. 11 comma 3, lettera d), e comma 5; D.M. 386 del 26/07/2007 (linee guida), All. 1, punto 3, lettera i), Legge n.163 dell'8/11/2021 "Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti" e relativi provvedimenti attuativi.

## **4.5 Tabella delle attività formative**

### **Osservazioni generali**

La tabella delle attività formative è la parte dell'ordinamento in cui si esplicita come si vogliono raggiungere gli obiettivi formativi specifici del corso di studi, e come si vogliono preparare gli studenti a inserirsi negli sbocchi professionali previsti per il corso di studi. Occorre quindi che ci sia un'esplicita corrispondenza fra quanto dichiarato nella parte testuale dell'ordinamento

(compresa la denominazione del corso), i settori scientifico-disciplinari inseriti nella tabella delle attività formative e il numero di crediti a essi assegnati.

La determinazione dei crediti assegnati a ciascuna attività formativa è effettuata tenendo conto degli obiettivi formativi specifici dell'attività, in coerenza con gli obiettivi formativi specifici del corso di studio. Al fine di limitare l'eccessiva parcellizzazione delle attività didattiche il legislatore ha posto un limite massimo al numero di esami (relativi alle attività di base, caratterizzanti, e affini o integrative) che un corso di studi può prevedere.

La normativa prevede che per ogni corso di studi siano necessariamente attivati tutti gli ambiti disciplinari previsti dalla tabella delle attività formative indispensabili della classe. Limitatamente alle attività formative caratterizzanti, qualora nei decreti di definizione delle classi siano indicati più di tre ambiti disciplinari per ciascuno dei quali non sia stato specificato il numero minimo dei relativi crediti, i regolamenti didattici di ateneo individuano per ciascun corso di studi i settori scientifico-disciplinari afferenti ad almeno tre ambiti, funzionali alla specificità del corso stesso, ai quali riservare un numero adeguato di crediti.

**Indicazioni** Nel preparare la tabella delle attività formative occorre assicurarsi di aver inserito tutti i settori scientifico-disciplinari necessari per

- conseguire gli obiettivi formativi e i contenuti disciplinari indispensabili previsti dalla classe;
- realizzare gli obiettivi formativi specifici del corso di studi;
- preparare agli sbocchi professionali indicati.

assegnando a ciascun ambito, settore, o gruppo di settori, un numero di crediti congruo all'importanza assegnatagli negli obiettivi formativi specifici e nella descrizione del percorso formativo e degli sbocchi professionali.

Nel caso in cui dagli obiettivi formativi specifici si evinca che un settore (o gruppo di settori) sia rilevante per un curriculum ma non per altri curricula, è possibile assegnargli un intervallo di crediti che rifletta questa differenza. In modo del tutto analogo, se curricula diversi preparano a figure professionali diverse, questo deve essere indicato nella parte dell'ordinamento relativa ai profili professionali, e anche in tal caso la tabella delle attività formative può riflettere questa situazione tramite l'uso di intervalli di crediti.

Nell'utilizzare gli intervalli di crediti bisogna fare attenzione a non rendere eccessivamente indeterminato il percorso formativo, evitando di usare intervalli così ampi da rendere poco leggibile l'ordinamento e poco valutabile il significato culturale del percorso formativo e della figura professionale che ne deriva. Eventuali eccezioni, per esempio dovute alla presenza di curricula che si differenziano per la prevalenza di specifici ambiti, sono ammissibili, ma devono essere validamente motivate con argomentazioni chiaramente rispecchiate nella descrizione degli obiettivi formativi specifici e del percorso formativo. Inoltre si ricorda che è possibile indicare un numero minimo di crediti riservato al complesso di una tipologia di attività maggiore della somma dei minimi degli ambiti di quella attività.

Di norma, il massimo di un intervallo di crediti (in un ambito o un'attività formativa) non dovrebbe eccedere il doppio del minimo. Una tipica eccezione è il caso di corsi di studio contenenti curricula concentrati su ambiti diversi delle attività caratterizzanti. In tal caso è legittimo avere più ambiti a cui sia attribuito un intervallo di crediti con un minimo molto basso (anche ridotto a zero) rispetto al massimo, purché tale scelta sia motivata chiaramente e purché il numero minimo di crediti attribuito alle attività caratterizzanti nel loro complesso sia significativamente maggiore

della somma dei minimi dei singoli ambiti. Altre eccezioni devono essere motivate con esplicito riferimento agli obiettivi formativi specifici e/o al percorso formativo.

Per le attività formative di base e caratterizzanti occorre assegnare un numero minimo di crediti maggiore di zero a tutti gli ambiti previsti per la classe, con l'eccezione dei corsi in classi che prevedono più di tre ambiti disciplinari caratterizzanti per ciascuno dei quali non sia stato specificato il numero minimo dei relativi crediti, nel qual caso occorre assegnare un numero minimo di crediti maggiore di zero ad almeno tre ambiti delle attività caratterizzanti ma non necessariamente a tutti gli ambiti.

**Quadri SUA-CdS** STRUTTURA DEL CDS E PERCORSI FORMATIVI / Ordinamento didattico / Parte tabellare

**Fonti normative** D.M. 386 del 26/07/2007 (Linee guida), Allegato 1, parte 3, lettera a), e parte 2, chiarimenti all'art. 3 comma 2 dei DD.MM. 16/03/2007, D.M. 1648/23 e D.M. 1649/23 art. 3, comma 3, D.M. 270/04 art. 12 comma 2-bis, D.M. 1648/23 e D.M. 1649/23, art. 4 comma 2.

## **Realizzabilità complessiva della tabella (minimi e massimi)**

Per permettere una giusta flessibilità nella costruzione di curricula all'interno di un corso di studi, nell'ordinamento a ciascun ambito (o gruppo di attività formative) è possibile assegnare un intervallo di crediti compreso tra un minimo e un massimo. In fase di preparazione della didattica programmata, a ciascun ambito in ciascun curriculum dovrà poi essere assegnato un numero intero di crediti; tuttavia curricula diversi possono assegnare allo stesso ambito numeri diversi di crediti, purché contenuti negli intervalli indicati in ordinamento e purché la somma totale dei crediti coincida esattamente con il numero di crediti necessari per il conseguimento del titolo (180 per le lauree, 120 per le lauree magistrali e, rispettivamente, 300 o 360 per le lauree magistrali a ciclo unico da 5 o 6 anni).

Quest'ultima osservazione ha due conseguenze immediate sulla scrittura degli ordinamenti:

- la somma dei minimi degli intervalli non può superare il numero di crediti necessari per il conseguimento del titolo - e s'intende che se la somma dei minimi è esattamente uguale al numero di crediti necessari per il conseguimento del titolo allora in tutti gli ambiti il massimo deve coincidere con il minimo (cioè i crediti di ciascun ambito devono essere fissati senza possibilità di variazione);
- la somma del massimo di un intervallo di un ambito (o gruppo di attività formative) con i minimi delle altre attività formative non può superare il numero di crediti necessari per il raggiungimento del titolo, in quanto altrimenti quel massimo non sarebbe mai realizzabile in alcun percorso all'interno di quel corso di studi.

**Indicazioni** Nella progettazione di un corso di studi, conviene definire preventivamente quali siano i curricula (la didattica programmata) che si intende offrire, e solo dopo definire gli intervalli da inserire in ordinamento, in modo da essere sicuri che l'ordinamento permetta di realizzare il progetto formativo voluto.



Se l'ordinamento contiene degli intervalli di crediti, occorre verificare che sommando il massimo di un intervallo con i minimi di tutte le altre attività formative non si superi il numero di crediti necessari per il raggiungimento del titolo.

Infine, se si modifica un ordinamento aumentando un minimo o un massimo in un intervallo, bisogna verificare che la condizione precedente continui a essere soddisfatta.

Un modo per effettuare queste verifiche consiste nel controllare che nessun intervallo abbia un'ampiezza superiore alla differenza fra il numero dei crediti necessari per il raggiungimento del titolo e la somma dei minimi delle attività formative. Per esempio, se in un corso di laurea X (180 crediti necessari per il raggiungimento del titolo) la somma dei minimi è 172, l'ordinamento non può contenere alcun intervallo di ampiezza superiore agli 8 crediti ( $180 - 172 = 8$ ).

Nell'applicare questa regola bisogna però fare attenzione che in alcuni casi la somma dei minimi degli ambiti delle attività di base (o delle attività caratterizzanti o delle attività affini) può essere minore del numero minimo di crediti assegnato (dalla legge o dall'Ateneo) alle attività di quell'ambito considerate nel loro complesso. Se ciò accade, prima di effettuare la suddetta verifica, all'ampiezza di ciascun intervallo negli ambiti di tali attività bisogna sottrarre la differenza fra il minimo assegnato a tali attività nel loro complesso e la somma dei minimi degli ambiti in quelle attività. Continuando con l'esempio precedente, se la somma dei minimi negli ambiti delle attività di base nel corso di laurea X è 40, ma il numero minimo di crediti assegnato alle attività di base nel loro complesso è 45, allora all'ampiezza di ciascun intervallo negli ambiti di base va sottratto 5 (ossia  $45 - 40$ ), per cui in un determinato ambito disciplinare delle attività di base un intervallo di ampiezza 12 (e quindi apparentemente non realizzabile) va considerato di ampiezza 7 ( $12 - 5 = 7$ ), e quindi realizzabile.

**Quadri SUA-CdS** STRUTTURA DEL CDS E PERCORSI FORMATIVI / Ordinamento didattico / Parte tabellare

**Fonti normative** D.M. 26/07/2007 (linee guida), Allegato 1, parte 2, chiarimenti all'art. 3 comma 2 dei DD. MM. 16/03/2007 (Determinazione delle classi di laurea e laurea magistrale).

## **Inserimento nelle attività di base o caratterizzanti di settori non previsti dalla classe**

La normativa consente l'inserimento negli ambiti relativi alle attività di base e caratterizzanti di ulteriori settori scientifico-disciplinari rispetto a quelli previsti dalla tabella della classe del corso di studi, nel rispetto degli obiettivi formativi della relativa classe.

Vanno in ogni caso riservati alle attività formative afferenti a settori scientifico-disciplinari previsti dalle tabelle della classe:

- per le lauree, almeno il 40%
- per le lauree magistrali, almeno il 30%

dei crediti necessari per conseguire il titolo di studio.

Sono escluse da questa possibilità:

- le lauree: L-17 Scienze dell'architettura, L/DS Difesa e sicurezza, L-SNT/1, L-SNT/2, L-SNT/3 e L-SNT/4 relative alle professioni sanitarie;



- le lauree magistrali a numero programmato nazionale o locale obbligatorio: LM-4 Architettura e ingegneria edile-architettura, LM-41 Medicina e chirurgia, LM-42 Medicina veterinaria, LM-46 Odontoiatria e protesi dentaria, LM-85bis Scienze della formazione primaria, nonché le classi LMR/02 Restauro, LM/DS Difesa e Sicurezza, LM/13 Farmacia e Farmacia Industriale, i corsi di studio interclasse di cui all'art. 1, comma 3, dei DD.MM. 1648/24 e 1649/24 e la LMG/01 Giurisprudenza.

Per le classi di cui sopra, la flessibilità è disciplinata dai Decreti Ministeriali di definizione delle Classi dei Corsi di Laurea e Laurea Magistrale in corso di adozione.

**Indicazioni** Negli ambiti delle attività di base e caratterizzanti sarà possibile inserire nuovi settori scientifico-disciplinari oltre a quelli previsti dalla classe, con le seguenti modalità:

- negli ambiti in cui vengono introdotti settori ulteriori rispetto a quelli previsti nella classe è necessario indicare almeno un SSD previsto nella classe per l'ambito assegnandovi un numero di CFU strettamente maggiore di zero;
- in tali ambiti, oltre all'intervallo complessivo di crediti assegnati all'ambito, dovrà essere anche specificato l'intervallo minimo e massimo di crediti riservati ai settori già previsti dalla tabella;
- laddove siano previsti dalle tabelle della classe dei minimi di CFU assegnati ad un ambito, essi continuano a dover essere rispettati e, ai fini del calcolo, possono essere considerati anche i SSD introdotti in flessibilità nel medesimo ambito;
- nelle Classi di Laurea la riduzione del numero di CFU vincolati relativi a settori presenti nella Classe avviene in maniera proporzionale tra le attività di base e le attività caratterizzanti, in relazione ai valori totali previsti per le suddette attività nella tabella della Classe.

L'introduzione di questi settori deve essere chiaramente motivata facendo esplicito riferimento agli obiettivi formativi specifici del corso che rendono indispensabile l'introduzione di tali settori fra le attività di base o caratterizzanti e non fra le attività affini o integrative. L'inserimento dovrà avvenire in ambiti coerenti con tali settori e con le motivazioni fornite. A tal proposito, per le classi di cui ai DD.MM. 1648/23 e 1649/23, per valutare la coerenza dell'inserimento si farà riferimento anche alla "Descrizione" che accompagna ciascun ambito della tabella ministeriale della classe.

In ogni caso, i crediti attribuiti ai settori previsti dalla classe devono essere sufficienti a garantire il raggiungimento degli obiettivi formativi qualificanti e dei contenuti disciplinari indispensabili della classe.

**Quadri SUA-Cds** STRUTTURA DEL CDS E PERCORSI FORMATIVI / Ordinamento didattico / Parte tabellare

**Fonti normative** D.M. n. 96/2023; D.M. 270/04 art. 10 commi 2-bis, 4-bis, 4-ter., DD.MM. 1648/23 e 1649/23.

## Attività affini e integrative

La norma prevede che ciascun corso di studi assegni un congruo numero di CFU ad attività formative affini o integrative, in modo da assicurare che allo studente sia offerta una formazione culturalmente ampia, che tenga presente anche le culture di contesto e la formazione interdisciplinare.

In particolare, devono essere riservati a tali attività almeno 18 CFU per le lauree e 12 CFU per le lauree magistrali non a ciclo unico.

Per le lauree magistrali a ciclo unico, la somma totale dei CFU tra attività affini e integrative e a scelta dello studente non può essere inferiore a 30, dei quali non meno di 8 alle attività a scelta, e non meno di 12 alle attività affini.

Per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia (Classe LM-41) e in Odontoiatria e protesi dentaria (Classe LM-46), fatta salva la riserva di non meno di 8 crediti per attività ad autonoma scelta degli studenti, le università possono altresì riservare ulteriori 8 crediti a scelta dello studente nell'ambito dei crediti di tirocinio obbligatori previsti dalla Classe per le attività formative professionalizzanti.

Per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico quinquennale nel settore dell'Architettura e dell'Ingegneria edile-architettura, i crediti minimi indispensabili restano definiti dalla somma dei crediti minimi della classe delle lauree magistrali in Architettura e ingegneria edile-architettura biennale e di quelli relativi alla classe delle lauree in Scienze dell'Architettura, ambito disciplinare per ambito disciplinare, incluse le attività formative affini e a scelta.

Ai sensi di quanto previsto dal D.M. 133/2021 i settori scientifico-disciplinari relativi alle attività affini e integrative non devono essere indicati nell'ordinamento didattico del corso di studi (RAD) ai fini della approvazione ministeriale. Nell'ordinamento didattico sono esclusivamente indicati i CFU complessivamente assegnati alle attività affini o integrative e una descrizione sintetica di tali attività; tale descrizione è essenziale ai fini della verifica della coerenza degli obiettivi formativi e dell'ordinamento didattico del corso.

Le attività affini o integrative saranno definite nel dettaglio dagli Atenei nel regolamento didattico del corso in coerenza con gli obiettivi del percorso formativo e garantendo che tali attività siano finalizzate all'acquisizione di conoscenze e abilità funzionalmente correlate al profilo culturale e professionale identificato dal corso di studio. Potranno far parte delle attività affini o integrative tutte le attività formative relative a settori scientifico-disciplinari non previsti per le attività di base e/o caratterizzanti, come definite dai decreti ministeriali di determinazione delle classi di laurea e delle classi di laurea magistrale; è possibile utilizzare per le attività di tale ambito anche settori di base e caratterizzanti se questo è funzionale al conseguimento degli obiettivi formativi del corso. In ogni caso è necessario che attraverso le attività previste in questo ambito si garantisca allo studente una formazione multi e inter-disciplinare evitando che queste attività si riducano a una mera estensione delle attività di base o caratterizzanti, disattendendo il significato a loro dato dal legislatore.

**Indicazioni** Alle attività formative affini o integrative devono essere destinati almeno 18 crediti nei corsi di laurea e 12 crediti nei corsi di laurea magistrale non a ciclo unico, mentre per le lauree magistrali a ciclo unico vi è il vincolo addizionale che la somma dei CFU a scelta e quelli per le attività affini deve essere almeno 30. Vi sono poi ulteriori specifiche per alcune CdLM a ciclo unico.

Inoltre, poichè la parte sostanziale del corso di studi è di norma contenuta nelle attività caratterizzanti, il numero massimo di crediti assegnati alle attività formative affini o integrative deve, di norma, essere inferiore al numero minimo di crediti assegnati alle attività caratterizzanti nel loro complesso; eventuali eccezioni sono possibili ma devono essere chiaramente motivate

in riferimento agli obiettivi formativi specifici del corso di studi e, in questi casi, tali motivazioni dovranno essere riportate nel campo "Descrizione sintetica delle attività affini e integrative".

In tale campo dovranno in ogni caso essere definite in modo sintetico le attività formative previste, chiarendo in che modo tali attività contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi formativi specifici del corso. Nella descrizione si potrà fare riferimento a discipline, o gruppi di discipline culturalmente affini (senza necessariamente indicare specifici settori scientifico-disciplinari al fine di non rendere eccessivamente vincolante l'ordinamento) ed eventualmente a crediti minimi ad esse riservate. La descrizione dovrà essere tanto più dettagliata quanto più le attività previste in tale ambito sono essenziali per il raggiungimento degli obiettivi del corso e per una chiara comprensione del percorso formativo proposto.

Ad esempio:

- se il titolo, gli obiettivi formativi, la descrizione del percorso formativo, e gli sbocchi professionali proposti per il corso di studio fanno esplicito riferimento ad attività previste solo tra le affini o integrative queste dovranno essere descritte in modo tale da permettere una chiara e completa comprensione del progetto;
- se tra le affini o integrative sono previste attività finalizzate a fornire competenze nelle lingue straniere, o di carattere informatico, obbligatorie per tutti gli studenti del corso occorre indicare esplicitamente un numero minimo di crediti riservati a tali attività.

**Quadri SUA-CdS** STRUTTURA DEL CDS E PERCORSI FORMATIVI / Ordinamento didattico / Attività affini e integrative e STRUTTURA DEL CDS E PERCORSI FORMATIVI / Ordinamento didattico / Descrizione sintetica delle attività affini e integrative.

**Fonti normative** DM 270/04, art. 10, comma 5, lettera b); D.M. 1648/23 art. 3 comma 5 e D.M. 1649/23 art. 3 commi 5 e 6.

## **Attività a scelta dello studente**

La norma stabilisce che, oltre alle attività formative qualificanti, i corsi di studio debbano prevedere attività formative autonomamente scelte dallo studente purché coerenti con il progetto formativo nella misura di un minimo di 12 CFU per le lauree e di 8 CFU per le lauree magistrali.

L'unico vincolo posto alle attività formative autonomamente scelte dallo studente è la coerenza con il progetto formativo, laddove per attività formativa si intende, come stabilito dalla norma, ogni attività organizzata o prevista dagli Atenei che assicuri la formazione culturale e professionale degli studenti. I regolamenti didattici di Ateneo devono assicurare la libertà di scelta tra tutti gli insegnamenti attivati nell'Ateneo, consentendo anche l'acquisizione di ulteriori crediti formativi nelle discipline di base, ove previste, e caratterizzanti. Il complesso delle disposizioni normative in merito alle attività a scelta dello studente è inteso a favorire la flessibilità dei percorsi formativi, anche per facilitare la mobilità e l'internazionalizzazione.

Per le lauree magistrali a ciclo unico sono previste gli ulteriori vincoli già esplicitati in precedenza con riguardo alla flessibilità: la somma dei CFU tra attività affini e a scelta deve essere almeno 30. Per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia (Classe LM-41) e in Odontoiatria e protesi dentaria (Classe LM-46), fatta salva la riserva di non meno di 8 crediti per attività ad autonoma scelta degli studenti, le università possono altresì riservare ulteriori 8 crediti a scelta dello studente nell'ambito dei crediti di tirocinio obbligatori previsti dalla Classe per le attività formative professionalizzanti.

**Indicazioni** Giacché non sono ammissibili interpretazioni limitative o riduttive delle norme, in particolare relativamente all'autonomia degli studenti per quanto riguarda la programmazione delle attività a scelta, per evitare di perdere la coerenza del progetto formativo si raccomanda di limitare il numero di crediti attribuiti alle attività a scelta dello studente, non superando di norma i 18 CFU per le lauree e i 15 CFU per le lauree magistrali. Le attività a scelta dello studente non devono essere usate per attività che lo studente deve obbligatoriamente scegliere all'interno di liste predeterminate di insegnamenti, per esempio legate a curricula.

I corsi di laurea magistrale che vogliano permettere ai propri studenti l'acquisizione curriculare di almeno una parte dei crediti di competenze didattiche trasversali e nelle metodologie e tecnologie didattiche disciplinari, richiesti per i percorsi di formazione all'insegnamento, possono assegnare fino a 18 CFU alle attività a scelta dello studente, indicando questa motivazione nelle note alle altre attività. Eventuali altre eccezioni devono essere fortemente motivate facendo esplicito riferimento agli obiettivi formativi specifici o agli sbocchi professionali del corso di studi, oppure a necessità legate ad accordi per il rilascio di titoli congiunti, doppi o multipli con atenei stranieri.

Si raccomanda di consentire agli studenti di proporre autonomamente le attività formative a scelta senza limitarne a monte la tipologia. La coerenza con il progetto formativo, infatti, esplicitamente richiesto dalla norma, riguarda il singolo piano di studio presentato e andrà perciò valutata dal competente organo didattico con riferimento all'adeguatezza delle motivazioni eventualmente fornite, fermo restando che per l'acquisizione dei crediti relativi a queste attività è necessario il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto con le modalità stabilite dal regolamento didattico di Ateneo. Il corso di studi può indicare delle attività formative la cui coerenza con il percorso formativo sia assicurata, ma non può in alcun modo dichiarare a priori che altre attività non possano essere coerenti con tale percorso; in particolare possono essere accettate anche attività formative che non siano insegnamenti.

**Quadri SUA-CdS** STRUTTURA DEL CDS E PERCORSI FORMATIVI / Ordinamento didattico / Altre attività

**Fonti normative** D.M. 270/2004, art. 1, comma 1, lettera o) e articolo 10, comma 5, lettera a); D.M. 1648/23 art. 3 comma 5 e D.M. 1649/23 art. 3 commi 5 e 6, D.M. 386 del 26/07/2007 (Linee guida), Allegato 1, punto 3, lettera n).

## Crediti per la prova finale

La norma stabilisce che, oltre alle attività formative qualificanti, i corsi di studio debbano prevedere anche attività formative relative alla preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio. In particolare, riconosce alla prova finale della laurea il ruolo di importante occasione formativa individuale a completamento del percorso, senza tuttavia richiederne una particolare originalità; la prova finale della laurea magistrale deve invece prevedere la presentazione di una tesi elaborata in modo originale dallo studente sotto la guida di un relatore.

**Indicazioni** I CFU attribuiti alla prova finale devono essere misurati sul tempo effettivamente necessario alla sua preparazione; in particolare, alla prova finale di una laurea magistrale devono essere attribuiti un numero di CFU notevolmente superiori a quelli previsti per la prova finale di una laurea. Inoltre occorre che il numero di CFU indicato per la prova finale sia congruo al ruolo

formativo assegnatole negli obiettivi formativi. In particolare, il numero di CFU per la prova finale di un corso di laurea di norma non deve essere inferiore a 3; alla prova finale di una laurea magistrale andrà invece attribuito un numero di CFU notevolmente superiore. Nel caso in cui parte del lavoro di preparazione della prova finale avvenga o possa avvenire all'interno di un'attività di stage o tirocinio, è possibile attribuire a quest'ultima attività parte dei crediti che sarebbero stati altrimenti attribuiti alla prova finale. Questo dev'essere però esplicitamente indicato nella descrizione della prova finale (si veda il punto 5.2) e nelle note alle altre attività.

**Quadri SUA-CdS** STRUTTURA DEL CDS E PERCORSI FORMATIVI / Ordinamento didattico / Altre attività

**Fonti normative** D.M. 270/2004, art. 10, comma 5, lettera c) e art 11, comma 3, lettera d) e comma 5; D.M. 386 del 26/07/2007 (Linee guida), Allegato 1, punto 3, lettera i).

## **Conoscenza di una lingua dell'Unione Europea oltre l'italiano nelle lauree e nelle lauree magistrali a ciclo unico**

Per conseguire la laurea lo studente deve conoscere obbligatoriamente, oltre all'italiano, almeno una lingua dell'Unione Europea diversa dalla lingua italiana.

**Indicazioni** È necessario prevedere nella tabella delle attività formative, fra le altre attività, nell'ambito "Per la conoscenza di almeno una lingua straniera", un congruo numero di CFU per garantire l'acquisizione di tali competenze linguistiche nel corso di laurea. Questo può essere evitato nelle classi che lo prevedono, garantendo l'attivazione nelle attività di base o caratterizzanti dei settori scientifico-disciplinari relativi a lingue straniere (usando per esempio la possibilità di creare gruppi di settori a cui attribuire crediti) oppure ove le competenze linguistiche siano acquisite attraverso le attività affini e integrative, ciò va chiarito nel campo "descrizione sintetica delle attività affini o integrative" indicando esplicitamente il numero minimo di crediti riservati a tali attività.

Qualora il corso sia erogato interamente in una lingua diversa dall'italiano è necessario che le competenze linguistiche adeguate per poter seguire il corso siano indicate tra quelle necessarie per l'accesso (si veda la sezione sulle conoscenze richieste per l'accesso); in tal caso non è necessario assegnare crediti nell'ambito "Per la conoscenza di almeno una lingua straniera", ma è opportuno inserire comunque un intervallo di crediti (ad esempio nell'ambito "Ulteriori conoscenze linguistiche") per attività formative mirate all'insegnamento della lingua italiana a studenti stranieri.

**Quadri SUA-CdS** STRUTTURA DEL CDS E PERCORSI FORMATIVI / Ordinamento didattico / Altre attività

**Fonti normative** D.M. 270/2004, art.7, comma 1, e art. 10, comma 5, lettera c), allegati ai DD.MM. 1648/23 e 1649/23.

## **Conoscenza di una lingua straniera oltre l'italiano nelle lauree magistrali**

Gli obiettivi formativi qualificanti delle classi di laurea magistrale stabiliscono che i laureati magistrali debbano conoscere una lingua straniera in maniera più approfondita di quanto previsto per i laureati.

**Indicazioni** È necessario prevedere nella tabella delle attività formative un numero di CFU congruo ad acquisire adeguate competenze per la lingua straniera, prima del conseguimento del titolo. Tali crediti possono essere indicati fra le altre attività, nell'ambito "Ulteriori conoscenze linguistiche" oppure, nelle classi che lo prevedono, garantendo l'attivazione nelle attività caratterizzanti dei settori scientifico-disciplinari relativi a lingue straniere (usando per esempio la possibilità di creare gruppi di settori a cui attribuire crediti). Ove le competenze linguistiche siano acquisite attraverso le attività affini e integrative, ciò va chiarito nel campo "descrizione sintetica delle attività affini o integrative" indicando esplicitamente il numero minimo di crediti riservati a tali attività.

In alternativa, è necessario dichiarare che tali competenze (di livello almeno B2 secondo il Quadro Comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue QCER) sono richieste per l'accesso al corso (si veda il punto 5.1.2). Non è invece consentito dichiarare che tali competenze debbano essere acquisite autonomamente dagli studenti durante il percorso di laurea magistrale senza un'adeguata attribuzione di crediti formativi universitari che sono una misura del lavoro complessivo dello studente.

Qualora il corso sia erogato interamente in una lingua dell'Unione Europea (diversa dall'italiano) è necessario che le competenze linguistiche (almeno livello B2 del QCER) adeguate per poter seguire il corso siano obbligatoriamente indicate tra quelle necessarie per l'accesso (si veda la sezione sulle conoscenze richieste per l'accesso); in tal caso non è necessario assegnare crediti nell'ambito "Per la conoscenza di almeno una lingua straniera", ma è opportuno inserire un intervallo di crediti (ad esempio nell'ambito "Ulteriori conoscenze linguistiche") per attività formative mirate all'insegnamento della lingua italiana a studenti stranieri.

**Quadri SUA-CdS** STRUTTURA DEL CDS E PERCORSI FORMATIVI / Ordinamento didattico / Altre attività

**Fonti normative** D.M. 270/2004, art. 10, comma 5, lettera d) e D.M. 1649/23 – allegato.

### **Ulteriori attività formative**

Oltre alle attività formative qualificanti, i corsi di studio devono prevedere ulteriori attività formative volte ad acquisire conoscenze linguistiche, nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, nonché attività formative volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento, gli stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali e, per i corsi direttamente abilitanti all'esercizio delle professioni, il Tirocinio Pratico-Valutativo (TPV).

Gli ordinamenti dei corsi di laurea magistrale in Farmacia e farmacia industriale (LM-13), Medicina e chirurgia (LM-41), Medicina veterinaria (LM-42), Odontoiatria e protesi dentaria (LM-46), e Psicologia (LM-51), Professioni tecniche per l'edilizia e il territorio (classe L-P01), in

Professioni tecniche agrarie, alimentari e forestali (classe L-P02), e in Professioni tecniche industriali e dell'informazione (Classe L-P03), che abilitano direttamente all'esercizio delle rispettive professioni, dovranno prevedere nell'ambito delle attività formative professionalizzanti un numero minimo di crediti formativi universitari per lo svolgimento di un Tirocinio Pratico-Valutativo (TPV) interno ai corsi di studio.

**Indicazioni** L'attribuzione dei crediti alle ulteriori attività formative deve essere coerente con gli obiettivi formativi del corso di studi. Per esempio, se negli obiettivi formativi è dichiarata l'acquisizione di abilità informatiche da parte degli studenti, allora nella tabella delle attività formative devono essere attribuiti crediti all'ambito "Abilità informatiche e telematiche", oppure, nella classi dove è possibile, garantendo l'attivazione nelle attività di base o caratterizzanti uno almeno fra i settori INF/01 e ING-INF/05 (usando per esempio la possibilità di creare nelle attività gruppi di settori a cui attribuire crediti). Ove le competenze informatiche siano acquisite attraverso le attività affini e integrative, ciò va chiarito nel campo "descrizione sintetica delle attività affini o integrative" indicando esplicitamente un numero minimo di crediti riservati a tali attività.

Analogamente, se negli obiettivi formativi sono menzionate attività di stage o tirocinio, a tali attività deve essere attribuito un numero di crediti coerente con quanto indicato nel resto dell'ordinamento.

In ogni caso occorre assegnare almeno 1 credito all'insieme delle ulteriori attività formative. È possibile indicare un numero minimo di crediti all'insieme di tali attività senza specificare nell'ordinamento come saranno distribuiti i CFU fra le varie tipologie (ma tale specificazione dovrà comunque essere inserita per ciascun curriculum nel regolamento didattico del corso di studi e nella offerta didattica programmata), purché tale numero non sia talmente elevato (superiore a 6) da rendere indeterminata la struttura del percorso.

Si segnala che le attività "per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali" devono essere necessariamente svolte al di fuori dell'università, mentre tale limitazione non si applica ai "tirocini formativi e di orientamento". Di conseguenza si consiglia di usare quest'ultima tipologia in caso si ritenga di poter avere anche tirocini interni all'università.

Si segnala che per i corsi di laurea magistrale in:

- Farmacia e farmacia industriale (LM-13), Medicina veterinaria (LM-42), e Odontoiatria e protesi dentaria (LM-46), è necessario assegnare almeno 30 CFU al tirocinio pratico-valutativo (TPV);
- Medicina e chirurgia (LM-41) è necessario assegnare almeno 15 CFU al tirocinio pratico-valutativo (TPV);
- Psicologia (LM-51) è necessario assegnare almeno 20 CFU al tirocinio pratico-valutativo (TPV), ulteriori attività formative professionalizzanti (pari a non meno di 10 CFU) dovranno essere svolte durante i corsi di laurea in Scienze e tecniche psicologiche (classe L-24);
- Professioni tecniche per l'edilizia e il territorio (L-P01) è necessario assegnare almeno 48 CFU al tirocinio pratico-valutativo (TPV);
- Professioni tecniche agrarie, alimentari e forestali (L-P02) è necessario assegnare almeno 48 CFU al tirocinio pratico-valutativo (TPV);
- Professioni tecniche industriali e dell'informazione (L-P03) è necessario assegnare almeno 48 CFU al tirocinio pratico-valutativo (TPV).



I corsi di studio nelle classi L/DS e LM/DS di Scienze della difesa e della sicurezza devono prevedere rispettivamente almeno 60 e almeno 40 CFU di "forme coordinate di addestramento e tirocinio". Tali crediti possono essere inseriti sia nella voce "tirocini formativi e di orientamento" sia nella voce "per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali".

**Quadri SUA-CdS** STRUTTURA DEL CDS E PERCORSI FORMATIVI / Ordinamento didattico / Altre attività

**Fonti normative** D.M. 270/2004, art. 10, comma 5, lettera d; D.l. 30 settembre 2015 2015. Legge 8 novembre 2021, n. 163; Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18; Decreto n. 651 del 5 luglio 2022; decreto n. 652 del 5 luglio 2022; Decreto n. 653 del 5 luglio 2022; Decreto n. 654 del 5 luglio 2022, Decreti Interministeriali n. 682-683-684-685-686-687 del 24-5-2023.

### **Massimo numero di crediti riconoscibili**

La legislazione prevede la possibilità di riconoscere come crediti formativi universitari conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l'università abbia concorso. Il riconoscimento deve essere effettuato esclusivamente sulla base delle competenze dimostrate da ciascuno studente; sono escluse forme di riconoscimento attribuite collettivamente.

**Indicazioni** A norma di legge, il massimo numero di crediti riconoscibili è 48 CFU per i Corsi di Laurea e Laurea magistrale a ciclo unico e 24 CFU per i Corsi di Laurea Magistrale.

**Quadri SUA-CdS** STRUTTURA DEL CDS E PERCORSI FORMATIVI / Ordinamento didattico / Massimo numero di CFU riconoscibili (DM n. 931/2024)

**Fonti normative** D.M. 270/2004, art. 5, comma 7; D.M. 931 del 4 luglio 2024.



## **Comunicazioni dell'ateneo al CUN**

**Indicazioni** Il campo delle comunicazioni al CUN, che non fa parte dell'ordinamento o della SUA-CdS, verrà implementato in seguito.

## Corsi interclasse

La normativa prevede che, qualora l'ordinamento didattico di un corso di studi soddisfi i requisiti di due classi differenti, l'università possa istituire il corso di studi come appartenente ad ambedue le classi, fermo restando che ciascuno studente deve indicare al momento dell'immatricolazione la classe entro cui intende conseguire il titolo di studio. Lo studente può comunque modificare la sua scelta, purché questa diventi definitiva al momento dell'iscrizione all'ultimo anno. Il corso interclasse si configura comunque come un unico corso; non è conforme allo spirito della norma l'eventuale espediente di offrire, utilizzando lo strumento dei curricula, due corsi sostanzialmente indipendenti tra loro all'interno di un unico contenitore.

**Indicazioni** La cosa principale da tenere presente progettando un corso interclasse è che si tratta di un unico corso che soddisfi i requisiti di due classi, e non di due corsi paralleli (uno per ogni classe) inseriti in uno stesso contenitore. In particolare, tutti i percorsi formativi all'interno del corso di studi devono soddisfare i requisiti di entrambe le classi, in modo da permettere allo studente la possibilità di scegliere fino all'ultimo anno di corso in quale classe conseguire il titolo.

Le ragioni che inducono a istituire un corso di studi come appartenente a due classi devono essere chiare e convincenti. A tal fine dovrà essere illustrato il significato culturale e l'esigenza interdisciplinare del percorso formativo proposto; negli obiettivi formativi specifici dovrà essere evidenziata l'unitarietà del progetto (anche in presenza di curricula) e chiarita la necessità dell'appartenenza a entrambe le classi.

Infine, mentre la trasformazione da interclasse a monoclasse di un corso si configura come una modifica di ordinamento, il passaggio di un corso da monoclasse a interclasse si configura di norma come una nuova istituzione (in quanto si aggiunge un titolo in una classe che prima non era presente all'offerta formativa dell'Ateneo).

L'interfaccia di inserimento della tabella delle attività formative di un corso interclasse permette di riprodurre fedelmente come viene progettato il percorso formativo evidenziandone l'unitarietà e semplificando il controllo del soddisfacimento dei requisiti delle due classi. Le attività formative sono inserite a gruppi di settori (che svolgono il ruolo degli ambiti disciplinari dei corsi monoclasse) a cui sono assegnati degli intervalli di crediti. Il passaggio dall'ordinamento all'offerta didattica programmata poi avviene, come per i corsi monoclasse, sciogliendo gli intervalli e assegnando un numero intero ben definito di crediti a ciascun gruppo.

Le attività formative sono quindi inserite per gruppi di settori a cui bisogna assegnare un intervallo di crediti (minimo e massimo) e un ambito (di base, caratterizzante, o affini o integrative) per ciascuna classe. In particolare, tutti i settori inseriti in un gruppo devono appartenere a uno stesso ambito per ciascuna delle classi. Gruppi contenenti settori che compaiono fra le attività di base o caratterizzanti in una delle due classi ma non nell'altra devono necessariamente essere assegnati alle attività affini dell'altra classe.

Partendo da queste informazioni il sistema crea automaticamente la visualizzazione della distribuzione delle attività formative nelle due classi, assegna alle attività affini o integrative l'unione dei settori indicati come affini per almeno una delle due classi, ed effettua le seguenti verifiche:

- che i settori inseriti in un gruppo appartengano effettivamente tutti agli ambiti indicati per le due classi;
- che la somma dei minimi dei gruppi e delle altre attività sia minore o uguale al numero di crediti necessari al conseguimento del titolo;
- che la somma dei massimi dei gruppi e delle altre attività sia maggiore o uguale al numero di crediti necessari al conseguimento del titolo;
- che i requisiti (i numeri minimi di CFU per le attività di base e/o caratterizzanti indicati nei decreti di definizione delle classi) di entrambe le classi siano soddisfatti.

Se a valle di queste verifiche fosse ancora possibile, o necessario, attribuire ulteriori crediti formativi alle attività affini o integrative, questi potranno essere inseriti senza indicare nell'ordinamento i settori scientifico-disciplinari ma solo una sintetica descrizione secondo quanto specificato nella sezione sulle attività affini.

Inoltre, si segnala che:

- i controlli sulla realizzabilità complessiva della tabella e sull'ampiezza degli intervalli devono essere effettuati sui gruppi come sono stati inseriti (e non sulle visualizzazioni separate delle due classi);
- il numero minimo/massimo di crediti attribuito alle attività affini è la somma dei minimi/massimi dei gruppi assegnati alle attività affini per almeno una delle due classi;
- nel caso in cui la somma dei minimi dei gruppi che contribuiscono a formare le attività di base (o caratterizzanti) sia inferiore al minimo richiesto da una classe per quella tipologia di attività, sarà possibile indicare un valore minimo di crediti assegnati all'insieme di quei gruppi (come avviene adesso per l'insieme degli ambiti di una tipologia di attività nei corsi monoclasse) maggiore della somma dei minimi, in modo da soddisfare i requisiti della classe.

**Quadri SUA-CdS** STRUTTURA DEL CDS E PERCORSI FORMATIVI / Ordinamento didattico

**Fonti normative** D.M. 1648/23 e D.M. 1649/23, art. 1, comma 3. D.M. 386 del 26/07/07 (Linee guida), allegato 1, parte 2.1, commenti all'art. 1, comma 3.

## **Corsi di laurea a orientamento professionale**

Per facilitare l'istituzione di corsi di laurea maggiormente orientati all'acquisizione di specifiche conoscenze professionali direttamente riconducibili alle esigenze del mercato del lavoro, il legislatore ha introdotto specifiche classi di laurea a orientamento professionale. I corsi afferenti a tali classi devono:

- essere erogati in modalità convenzionale;
- prevedere una programmazione locale degli accessi (parametrando il numero degli studenti sulla disponibilità di tirocini, sulla capienza dei laboratori e sulle esigenze del mondo del lavoro);
- riservare almeno 48 CFU alle attività di didattica frontale, di cui almeno 12 CFU alle attività di base, almeno 24 CFU alle attività caratterizzanti, almeno 6 CFU alle attività affini o integrative, e almeno 3 CFU alle attività formative autonomamente scelte dallo studente;
- riservare almeno 48 CFU ad attività laboratoriali da inserire in ordinamento sotto la voce "Ulteriori attività formative (art. 10, comma 5, lettera d)" (ed a cui non sono associati settori scientifico-disciplinari). Lo svolgimento delle attività di laboratorio può avvenire, previa stipula di apposite convenzioni, anche presso qualificate strutture pubbliche o private esterne alle università, incluse scuole secondarie di secondo grado, che possano offrire strutture adeguate;
- riservare almeno 48 CFU ad attività di stages e tirocini da inserire in ordinamento sotto la voce "Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali" come previsto dall'art. 10, comma 5, lettera e) del D.M. n.270/2004. Lo svolgimento delle attività di tirocinio deve avvenire, previa stipula di apposite convenzioni che prevedano l'identificazione di un congruo numero di tutor interni alle strutture in cui saranno svolti i tirocini, che operino in collaborazione con figure interne all'università.
- prevedere la preparazione di una prova finale (le cui attività devono essere coordinate con le attività relative al tirocinio) e attività formative relative alla verifica della conoscenza di almeno una lingua straniera oltre l'italiano.

- prevedere attività formative specificamente progettate questi corsi e non possono mutuare attività di base e caratterizzanti da corsi di studio non a orientamento professionale.

Inoltre i corsi a orientamento professionale:

- non possono prevedere più di 20 esami o verifiche di profitto;
- nei casi in cui la classe preveda più ambiti per le attività caratterizzanti senza specificarne il numero minimo di crediti possono attivare anche un solo ambito disciplinare caratterizzante;
- devono indicare esplicitamente che l'iscrizione a una laurea magistrale non costituisce uno sbocco naturale per laureati.

Questi corsi non possono avvalersi della facoltà di inserire nelle attività di base o caratterizzanti settori non previsti dalla classe.

In relazione ai corsi di laurea "sperimentali" ad orientamento professionale attivati negli anni passati (ai sensi del D.M. n. 987 del 12 dicembre 2016 e del D. M. n. 6 del 7 gennaio 2019) il D.M. n. 446 del 12 agosto 2020 prevede che i corsi attivati nelle classi L-7, L-8, L-9, L-23, L-25, e L-26 aventi contenuti e sbocchi occupazionali analoghi a quelli delle nuove classi a orientamento professionale siano disattivati entro l'anno accademico 2022/2023 e che non possano essere attivati nuovi corsi sperimentali negli ambiti delle predette classi. Dopo la disattivazione dei "vecchi" corsi a orientamento professionale, le Università dovranno assicurare agli studenti la possibilità di concludere gli studi e di conseguire il relativo titolo e, inoltre, dovranno dare agli studenti la possibilità di optare per il trasferimento ai corsi delle nuove classi a orientamento professionale garantendo loro il riconoscimento del maggior numero possibile di crediti già maturati.

Al fine di facilitare l'istituzione di corsi di studio direttamente riconducibili alle esigenze del mercato del lavoro, le Università possono proporre l'accreditamento di corsi di laurea sperimentali ad orientamento professionale con riferimento alle classi di cui al D.M. 1648/2024, anche utilizzando la flessibilità ivi prevista (cfr. paragrafo 6.6). Tali corsi non possono essere attivati nelle classi L-7, L-8, L-9, L-23, L-25, e L-26.

Nelle classi diverse da queste ultime, sarà possibile attivare corsi di laurea sperimentali ad orientamento professionale, caratterizzati da un percorso formativo teorico, di laboratorio e applicato in stretta collaborazione con il mondo del lavoro. Tali corsi devono essere erogati in modalità convenzionale, prevedere una programmazione locale degli accessi entro il limite massimo di 50 studenti, e assicurare, tramite convenzioni con imprese qualificate, ovvero loro associazioni, collegi od ordini professionali, lo svolgimento di almeno 50 e non più di 60 crediti di tirocinio curriculare, anche con riferimento ad attività di base e caratterizzanti.

L'indicazione dell'orientamento professionale del corso deve essere indicata nella Gestione schede SUA.

Questi corsi possono eventualmente avvalersi della facoltà di inserire nelle attività di base o caratterizzanti settori non previsti dalla classe (si veda il paragrafo 6.6).

**Indicazioni** Gli ordinamenti dei corsi a orientamento professionale si presentano utilizzando la stessa interfaccia predisposta per i corsi non a orientamento professionale e, ove esse non siano in contrasto con i contenuti di questo paragrafo, valgono le indicazioni contenute negli altri paragrafi di questa guida. Nella predisposizione degli ordinamenti dei corsi a orientamento professionale occorre prestare particolare attenzione ai seguenti aspetti: La denominazione dei corsi, che deve essere coerente con gli obiettivi formativi specifici dei corsi stessi, non deve in alcun modo essere

fuorviante e non deve, quindi, impiegare termini normalmente utilizzati nelle denominazioni dei corsi non a orientamento professionalizzante. Gli obiettivi formativi devono indicare chiaramente il carattere professionalizzante dei corsi, descrivere in maniera accurata il percorso formativo proposto per il raggiungimento di tali obiettivi, specificando i contenuti proposti per le attività di didattica frontale, laboratoriali, e di tirocinio. Anche per i corsi di laurea a orientamento professionale occorre assegnare un numero minimo di crediti maggiore di zero a tutti gli ambiti di base previsti dalle tabelle delle rispettive classi. Fermo restando che il numero complessivo di esami, o verifiche di profitto, non potrà essere superiore a 20, per gli insegnamenti, o moduli, per le attività di base e caratterizzanti è possibile prevedere dimensioni anche inferiori a 5 CFU. Conseguentemente, agli ambiti disciplinari, per i quali non siano previsti dei minimi dalle tabelle, è possibile attribuire numeri (minimi e massimi di crediti) anche inferiori a 5 CFU. Per i corsi di studi nelle classi L-P01, L-P02 o L-P03 volti alla formazione di specifiche figure professionali occorre verificare il rispetto delle condizioni indicate al punto "Indicazioni valide solo per corsi della classe con caratteristiche specifiche" degli obiettivi formativi qualificanti della classe. Relativamente agli sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati, il nome della "figura professionale che si intende formare" non deve utilizzare termini normalmente impiegati per i laureati nelle classi non a orientamento professionale. Gli "sbocchi occupazionali" devono indicare esplicitamente che l'iscrizione a una laurea magistrale non costituisce uno sbocco naturale per laureati. Le convenzioni per lo svolgimento dei tirocini devono essere considerate parte integrante dell'ordinamento didattico e devono essere inserite nell'apposito quadro della SUA-CdS.

#### **Quadri SUA-CdS** INFORMAZIONI GENERALI SUL CORSO DI STUDIO / Profilo

**Fonti normative** D.M. n. 446 del 12 agosto 2020, D.M. n. 1154 del 14 ottobre 2021 e D.M. 773/24 Allegato 4 lettera C.

## Principali fonti normative citate nel testo

Lista completa aggiornata al 23 Dicembre 2025

D.M. 270/2004 del 22 ottobre 2004 "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509".

D.M. 386/2007 del 26 luglio 2007, "Definizione delle linee guida per l'istituzione e l'attivazione, da parte delle Università, dei corsi di studio (attuazione decreti ministeriali del 16 marzo 2007, di definizione delle nuove classi dei corsi di laurea e di laurea magistrale)".

D.M. 544/2007 del 31 ottobre 2007, "Definizione dei requisiti dei corsi di laurea e di laurea magistrale afferenti alle classi ridefinite con i DD.MM. 16 marzo 2007, delle condizioni e criteri per il loro inserimento nella Banca dati dell'offerta formativa e dei requisiti qualificanti per i corsi di studio attivati sia per le classi di cui al D.M. 3 novembre 1999, n. 509 e sia per le classi di cui al D.M. 22 ottobre 2004, n. 270".

D.lgs. 19/2012 del 27 gennaio 2012, "Valorizzazione dell'efficienza delle università e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di risorse pubbliche sulla base di criteri definiti ex ante anche mediante la previsione di un sistema di accreditamento periodico delle università e la valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo indeterminato non confermati al primo anno di attività, a norma dell'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240. (12G0035)".

D.l. del 30 settembre 2015, "Determinazione delle classi dei corsi di laurea e di laurea magistrale in Scienze della difesa e della sicurezza."

Decreto-Legge 18/2020 del 17 marzo 2020, "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19."

D.M. 446/2020 del 12 agosto 2020, "Definizione delle nuove classi di Laurea ad orientamento professionale in professioni tecniche per l'edilizia e il territorio (LP-01), professioni tecniche agrarie, alimentari e forestali (LP-02), professioni tecniche industriali e dell'informazione (LP-03)".

D.M. 133/2021 del 03 febbraio 2021, "Modifica delle linee guida allegate al D.M. n. 386/2007 – Flessibilità dei corsi di studio".

D.M. 1154/2021 del 14 ottobre 2021, "Autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio".

Legge 163/2021 dell' 8 novembre 2021, "Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti", e i suoi provvedimenti attuativi:

- D.I. 687 del 24-05-2023, Laurea professionalizzante in "Professioni tecniche industriali e dell'informazione" (Classe L-P03) – Attuazione dell'articolo 6 della Legge 8 novembre 2021, n. 163
- D.I. 686 del 24-05-2023, Laurea professionalizzante in "Professioni tecniche agrarie, alimentari e forestali" (Classe L-P02) – Attuazione dell'articolo 6 della Legge 8 novembre 2021, n. 163
- D.I. 685 del 24-05-2023, Laurea professionalizzante in "Professioni tecniche per l'edilizia e il territorio" (Classe L-P01) – Attuazione dell'articolo 6 della Legge 8 novembre 2021, n. 163
- D.I. 684 del 24-05-2023, Laurea professionalizzante abilitante in "Professioni tecniche industriali e dell'informazione" (Classe L-P03) – Attuazione degli articoli 2 e 3 della Legge 8 novembre 2021, n. 163
- D.I. 683 del 24-05-2023, Laurea professionalizzante abilitante in "Professioni tecniche agrarie, alimentari e forestali" (Classe L-P02) – Attuazione degli articoli 2 e 3 della Legge 8 novembre 2021, n. 163
- D.I. 682 del 24-05-2023, Laurea professionalizzante abilitante in "Professioni tecniche per l'edilizia e il territorio" (Classe L-P01) – Attuazione degli articoli 2 e 3 della Legge 8 novembre 2021, n. 163
- D.I. 654 del 5-7-2022, Laurea Magistrale abilitante alla professione di Psicologo - Classe LM-51" (Attuazione articoli 1 e 3 della Legge 8 novembre 2021, n. 163)
- D.I. 653 del 5-7-2022, Laurea Magistrale a ciclo unico abilitante alla professione di Odontoiatra - Classe LM-46" (Attuazione articoli 1 e 3 della Legge 8 novembre 2021, n. 163)
- D.I. 652 del 5-7-2022, Laurea Magistrale a ciclo unico abilitante alla professione di Medico Veterinario - Classe LM-42" (Attuazione articoli 1 e 3 della Legge 8 novembre 2021, n. 163)
- D.I. 651 del 5-7-2022, Laurea Magistrale a ciclo unico abilitante alla professione di Farmacista - Classe LM-13" (Attuazione articoli 1 e 3 della Legge 8 novembre 2021, n. 163)

D.D. n.2711/21 del 22-11-2021, Indicazioni operative per l'accreditamento dei Corsi di Studio a.a. 2022/2023 (RAD - SUA-CdS) ex articolo 9, comma 2, del D.M. n. 1154/2021.

D.M. 96/2023 del 6 giugno 2023, "Regolamento concernente modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. "

DPCM 4 agosto 2023, "Definizione del percorso universitario e accademico di formazione iniziale dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, ai fini del rispetto degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza."

D.M. 1648/2023 del 19 dicembre 2023, "M4C1 Riforma 1.5 - Classi di laurea (milestone M4C1-10) - Decreto Ministeriale relativo alle Classi di Laurea".



D.M. 1649/2023 del 19 dicembre 2023, "M4C1 Riforma 1.5 - Classi di laurea (milestone M4C1-10) - Decreto Ministeriale relativo alle Classi di Laurea Magistrale e Magistrale a Ciclo Unico".

D.M. 773/2024 del 10 giugno 2024, "Linee generali d'indirizzo della programmazione delle università 2024-2026 e indicatori per la valutazione periodica dei risultati".

D.M. 931/2024 del 04 luglio 2024, "Definizione criteri generali per il riconoscimento dei crediti formativi (CFU) extracurricolari – Attuazione art. 18 DL Pnrr quater".

D.M. 1835/2024 del 6 dicembre 2024, attuativo del DM 773/2024, "Linee guida per l'Offerta formativa a distanza"

Delibera del Consiglio Direttivo ANVUR n. 267 del 26 novembre 2024, "Modello per la gestione dell'accREDITamento iniziale dei corsi di studio internazionali congiunti (joint programmes) nel quadro dell'approccio europeo all'assicurazione della qualità (European approach)"

Nota MUR prot. 12879 del 22-12-2025, "Banche dati Regolamento Didattico di Ateneo (RAD) e Scheda Unica Annuale dei Corsi di Studio (SUA-CdS) per l'accREDITamento dei Corsi a.a. 2025/2026. Indicazioni operative."